

LA FATTISPECIE DEI MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI TRA INTERVENTI DI RIFORMA, INCERTEZZE INTERPRETATIVE E PROSPETTIVE *DE IURE CONDENDO*

di Alessandro Roiati

A partire dall'approvazione della legge 172/2012, di ratifica della Convenzione di Lanzarote, la fattispecie in esame è stata oggetto di una pluralità di interventi di riforma che però, a causa del loro carattere per lo più emergenziale, non sono riusciti a risolvere le principali questioni interpretative che ruotano attorno alla descrizione del tipo legale.

In particolare, a fronte dell'aumentato disvalore della fattispecie, restano irrisolti taluni deficit in tema di tassatività e sufficiente determinatezza che finiscono per ripercuotersi anche sul piano dell'offensività, così come persistono ambiguità sul bene oggetto di tutela, favorite dalla controversa collocazione sistematica dell'art. 572 c.p.

A tal proposito, si è mostrata particolarmente complessa l'interpretazione della nozione di "persona della famiglia o comunque convivente", questione che inevitabilmente si ripercuote anche sull'operazione ermeneutica tesa a tracciare la linea di confine tra i maltrattamenti e la contigua fattispecie del cd. "stalking familiare".

Il succedersi degli interventi di riforma, inoltre, per un verso ha reso particolarmente rilevante il tema dell'individuazione del momento consumativo della fattispecie e, di conseguenza, dell'individuazione della legge applicabile, per l'altro ha reso tangibile la necessità di addivenire ad una complessiva riformulazione della norma incriminatrice.

In questa direzione, prendendo le mosse dalle proposte dell'AIPDP, con particolare riguardo all'ipotesi di scorporare il reato in due distinte previsioni normative, l'una riguardante i maltrattamenti realizzati all'interno delle mura domestiche e l'altra i maltrattamenti posti in essere nei confronti di persone in affidamento, sono state svolte talune considerazioni in una prospettiva di riforma del tipo legale, volte a bilanciare l'aumentato rigore sanzionatorio della fattispecie con l'osservanza dei principi cardine del diritto penale.

SOMMARIO: 1. L'art. 572 c.p. ed il passaggio dall'evoluzione interpretativa con funzione adeguatrice agli interventi di riforma legislativa. – 2. L'accentuato disvalore della fattispecie a fronte dei suoi irrisolti deficit di tassatività. – 3. Le persistenti ambiguità sul bene oggetto di tutela. – 4. Le oscillazioni della prassi giudiziaria sulla nozione di "persona della famiglia o comunque convivente" e l'applicazione dell'articolo 572 c.p. anche in assenza di convivenza. – 5. La nozione di convivente tra interpretazioni letterali e sistematiche nonché in rapporto all'elemento della coabitazione. – 6. Il necessario superamento delle letture formalistiche della locuzione "persona della famiglia". – 7. I controversi rapporti con la contigua fattispecie del cd. "stalking familiare". – 8. Il requisito dell'abitualità ed il suo riflesso sulla consumazione del reato e sull'individuazione della legge applicabile. – 9. Dagli interventi di riforma "emergenziali" alla necessità di una complessiva riformulazione della fattispecie: le proposte dell'AIPDP. – 10. Alcune considerazioni finali in una prospettiva *de iure condendo*.

1. L'art. 572 c.p. ed il passaggio dall'evoluzione interpretativa con funzione adeguatrice agli interventi di riforma legislativa.

Analizzando la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. in una prospettiva storica ed evolutiva risulta agevole notare come per oltre ottant'anni la stessa, almeno formalmente, sia rimasta del tutto impermeabile rispetto agli imponenti mutamenti sociali e culturali che hanno progressivamente investito il concetto di famiglia e, di riflesso, dell'ambito entro il quale un rapporto interpersonale possa qualificarsi come familiare¹.

L'entrata in vigore della Costituzione e la sottesa adesione alla concezione personalistica hanno però ben presto portato alla formazione di interpretazioni giurisprudenziali con "funzione adeguatrice" che, per un verso hanno consentito di rileggere la norma in termini funzionali in primo luogo alla salvaguardia della personalità individuale della vittima, per l'altro ne hanno esteso la portata ben al di là del ristretto perimetro dettato dalla sussistenza di rapporti fondati prevalentemente sul vincolo parentale².

Già a partire dalla giurisprudenza risalente alla fine degli anni '50 è stata infatti posta in rilievo la necessità di ricomprendere, nell'ambito di tutela della fattispecie, non tanto la famiglia intesa come istituzione, quanto la famiglia intesa «come unione di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione»³.

¹ In tema resta sempre attuale il ben noto insegnamento di Arturo Carlo Jemolo secondo cui la famiglia è per sua natura «un'isola solo lambita dal mare del diritto». Sul punto cfr. in particolare R. BARTOLI, *Unioni di fatto e diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1599 e ss.; ID., *La famiglia, le famiglie*, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale - Reati contro la famiglia*, a cura di M. BERTOLINO, Torino, 2022, p. 1 e ss.; ID., *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, in *Leg. pen.eu*, 23 marzo 2021, p. 1 e ss.; M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 574 e ss.; ID., *Dalla famiglia pubblicistico-istituzionale del codice Rocco a quella personalistica della Costituzione*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale- Reati contro la famiglia, cit.*, p. XIX e ss.; M. DEL TUFO, *I delitti contro la famiglia*, in *Diritto penale, Pt. Spec., I, Tutela penale della persona*, a cura di D. PULITANÒ, Torino, 2019, p. 496 e ss.; S. PREZIOSI, *Delitti contro la famiglia*, in *Trattato di diritto penale. Pt. spec.*, a cura di S. PREZIOSI, 2011, Napoli, p. 19 e ss.; S. RIONDATO, *Introduzione a "famiglia" nel diritto penale italiano*, in *Trattato di diritto di famiglia*, a cura di P. ZATTI, IV, Milano, 2011, p. 5 e ss.; ID., *Cornici di famiglia nel diritto penale italiano*, Padova, 2014, p. 14 e ss.; M. RIVERDITI, *La doppia dimensione della famiglia (quella "legittima" e quella "di fatto") nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, Torino, 2011, p. 555 e ss.; A. SPENA, *Reati contro la famiglia, Trattato di diritto penale. Pt. speciale*, a cura di C.F. GROSSO - T. PADOVANI - A. MAGLIARO, Milano, 2012; R. ZANNOTTI, *I reati contro la famiglia*, in *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, a cura di A. FIORELLA, Torino, 2012, p. 179 e ss.

² F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Perugia, 1979, p. 198 e ss., sottolinea come l'entrata in vigore della Costituzione abbia imposto un riesame ed una verifica del significato dell'articolo 572 nel sistema, dovendosi distinguere nettamente tra gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza formatisi durante il primo quindicennio di vita del codice Rocco e le successive interpretazioni.

³ A tal proposito in giurisprudenza v. già Cass., Sez. II, 16 giugno 1959, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1960, p. 877 e ss., con nota di G.D. PISAPIA, *Spunti esegetici e dommatici sull'art. 572 c.p. Sull'evoluzione interpretativa della fattispecie in dottrina*, per tutti, cfr. F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia, cit.*, p. 101 e ss.

A tal proposito, se da un lato non può negarsi come questo protagonismo giurisprudenziale sia stato funzionale ad adeguare la norma incriminatrice al mutato assetto valoriale, facendo fronte alla sostanziale inerzia del legislatore, dall'altro si è determinato il paradosso di una fattispecie rimasta immutata nella forma ma rovesciata di significato nella sostanza, mediante sentenze che hanno finito inevitabilmente per collocarsi sull'incerta linea di confine che separa l'interpretazione estensiva da quella analogica⁴.

Questo peculiare quadro d'insieme è mutato improvvisamente con l'approvazione della legge n. 172/ 2012 di ratifica della Convenzione di Lanzarote⁵, la quale ha inciso sulla descrizione del fatto tipico aggiungendo, accanto al riferimento alla persona della famiglia, l'espressione «*o comunque convivente*» che, come precisato nella stessa Relazione illustrativa, «codifica un principio già ripetutamente e costantemente affermato dalla giurisprudenza»⁶.

Specularmente è stata modificata la stessa rubrica della norma incriminatrice, passata dalla pregressa dicitura «Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli» all'attuale «Maltrattamenti contro familiari e conviventi», mentre la collocazione della fattispecie tra i delitti contro l'assistenza familiare è rimasta immutata nonostante le riserve critiche da tempo avanzate in merito dalla dottrina⁷.

L'intervento di riforma ha operato inoltre in riferimento al trattamento sanzionatorio, mediante l'innalzamento della pena edittale tanto nel minimo quanto nel massimo (passati rispettivamente a 2 ed a 6 anni di reclusione), nonché introducendo l'ipotesi dei maltrattamenti in danno di persona minore degli anni 14 quale circostanza aggravante speciale inserita nel secondo comma dello stesso art. 572 c.p. La fattispecie è stata infine inclusa nel novero dei reati richiamati dall'art. 576, punto 5), c.p., che prevede la pena dell'ergastolo nel caso in cui l'omicidio si verifichi in occasione della loro commissione, nonché nell'elenco di cui all'art. 157, comma 6, c.p. che, come noto, dispone il raddoppio dei termini di prescrizione in riferimento ad una serie di ipotesi delittuose ritenute espressive di uno spiccato disvalore ed allarme sociale.

Di qui in poi l'art. 572 c.p. è stato oggetto di ulteriori interventi di riforma, per lo più di carattere "emergenziale"⁸, a partire dall'approvazione del c.d. decreto-legge sul "femminicidio", n. 93/2013, convertito, con modifiche, dalla legge n. 119/2013⁹, con il

⁴ Sul punto cfr. M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, cit., p. 584; M. RIVERDITI, *La doppia dimensione della famiglia*, cit., p. 560.

⁵ Al riguardo cfr., tra gli altri, A. MARI, *Le principali novità introdotte dalla legge attuativa della convenzione di Lanzarote*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3956 e ss.; C. CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *Arch. pen.*, 2013 fasc. 3; G. PAVICH, *Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti*, in *Dir. pen. cont.*, 9 novembre 2012; ID., *Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità*, Milano 2012; A. VALLINI, *Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà (integrità) sessuale e del minore della "famiglia"*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 151.

⁶ Sul punto v. G. PAVICH, *Luci e ombre nel "nuovo volto" del delitto di maltrattamenti*, cit., p. 5.

⁷ Per tutti M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, cit., p. 586.

⁸ Cfr. M. BERTOLINO, *La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, p. 65 e ss.

⁹ Sul punto v., tra gli altri, G. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili. Un esame critico delle nuove norme sostanziali e processuali del d.l. n. 93/2013 riguardanti i*

quale il legislatore ha voluto imprimere una notevole accelerazione al contrasto della cd. violenza di genere, finendo con il configurare, soprattutto sul versante processuale¹⁰, una sorta di regime differenziato che ha riguardato in particolare le fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi e degli atti persecutori.

Nello specifico della norma incriminatrice in esame il d.l. n. 93/2013, in prima battuta, aveva provveduto ad ampliare l'aggravante prevista dal comma 2 ricomprendendo nel suo perimetro applicativo i maltrattamenti compiuti in presenza di minore degli anni diciotto ma, già in sede di conversione, detta circostanza è stata abrogata in virtù della contestuale introduzione dell'aggravante comune di cui all'art. 61, n. 11-*quinquies*, c.p. («l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché per il delitto di cui all'art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»)¹¹.

Al di là di questi primi due interventi legislativi è opportuno considerare poi le modifiche apportate in materia di diritto di famiglia dall'ampia riforma realizzata con la cd. legge Cirinnà, n. 76/2016¹², la quale come noto, per un verso ha istituito le "unioni civili tra persone dello stesso sesso", per l'altro ha disciplinato le "convivenze di fatto", regolamentando i legami affettivi di coppie eterosessuali ed omosessuali¹³.

Il successivo decreto legislativo n. 6/2017 - emanato in attuazione della delega contenuta nella medesima legge n. 76/2016 - ha quindi ampliato la nozione di prossimi congiunti, sia in riferimento alla disposizione di cui all'art. 307, comma 4, c.p., affiancando al termine coniuge «la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso», sia attraverso l'introduzione del nuovo art. 574-*ter* c.p., rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale", da cui discende la sostanziale equiparazione dell'unione civile al matrimonio¹⁴.

delitti in danno di soggetti deboli, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2013; L. PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 93 del 2013, in materia tra l'altro di "violenza di genere" e di reati che coinvolgono minori*, Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione, in *Dir. pen. cont.*, 18 ottobre 2013.

¹⁰ Segnatamente l'intervento di riforma ha introdotto la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c.p. sia per l'art. 572 che per l'art. 612-*bis* c.p., nonché ampliato i diritti della persona offesa in riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, stabilendo l'obbligo di notifica della richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p., con contestuale innalzamento del termine per l'opposizione, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e della revoca o sostituzione della misura cautelare ex art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p. È stato inoltre introdotto l'art. 384-*bis* c.p.p., rubricato "Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare", che consente agli ufficiali di polizia di disporre l'allontanamento urgente, previa autorizzazione anche orale del p.m., se vi è fondato motivo di ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psico-fisica della persona offesa.

¹¹ Cfr. L. PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione*, cit., p. 2; A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n.119/13 (cosiddetta legge sul femminicidio)*, Esi, 2015, p. 133-134.

¹² Si consenta il rinvio a A. ROIATI, *Il diritto penale a confronto con unioni civili e convivenze di fatto tra vecchi e nuovi paradigmi differenziati*, in *Giust. pen.*, 2017, p. 694 e ss. ed ai riferimenti bibliografici ivi contenuti.

¹³ Nello specifico vengono definiti come conviventi di fatto «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile».

¹⁴ Mediante quest'ultima disposizione, infatti, si prevede espressamente che «agli effetti della legge penale

Di conseguenza le espressioni “persona della famiglia” e “comunque convivente”, utilizzate nella descrizione del tipo legale dall’art. 572 c.p., vanno oggi necessariamente rilette e coordinate alla luce di questo articolato intervento di riforma che ha espressamente recepito, ed in certa parte formalizzato, una pluralità di modelli familiari tra loro eterogenei rispetto al pregresso archetipo unitario della famiglia-istituzione¹⁵.

Più di recente, inoltre, la l. n. 69/2019, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», c.d. “Codice Rosso”¹⁶, ha apportato ulteriori cambiamenti alla norma incriminatrice di cui all’art. 572 c.p., in primo luogo inasprendo ulteriormente le pene mediante l’innalzamento sia del minimo che del massimo edittale, passati rispettivamente a 3 e a 7 anni di reclusione.

In secondo luogo, al comma 2 della fattispecie, è stata reintrodotta una circostanza aggravante speciale (ad effetto speciale), mediante la previsione di un aumento di pena “fino alla metà” laddove il fatto sia commesso «in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi», con la contestuale estromissione, dall’art. 61, n. 11 *quinquies*, c.p., del riferimento all’art. 572 c.p.¹⁷.

In terzo luogo è stato aggiunto un ultimo comma secondo cui «il minore di anni 18 che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal

il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso. Quando la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato essa si intende riferita anche alla parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso».

¹⁵ V. S. RIONDATO, *L’unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, dopo la riforma penale 2016-2017*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1004, il quale parla al riguardo di famiglia “auto-poietica” che sembra premere con successo sul diritto.

¹⁶ Sulla l. n. 69/2019, per tutti, v. L. ALGERI, *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1363 e ss.; F. BASILE *La tutela delle donne dalla violenza dell’uomo: dal Codice Rocco al Codice Rosso*, in *Diritto penale e Uomo*, 20 novembre 2019; P. DI NICOLA TRAVAGLINI - F. MENDITTO, *Codice rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020; A. MASSARO, G. BAFFA, A. LAURITO, *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal cd. codice rosso*, in *Giur.pen.web*, 2020, III; B. PEZZINI – A. LORENZETTI, *La violenza di genere dal codice Rocco al codice rosso*, Torino, 2020; P. PITTARO, *Il cd. “codice rosso” sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Fam. e dir.*, 2020, p. 735 e ss.; *Relazione dell’Ufficio del Massimario sulla l. n. 69/2019*, a cura di M.C. AMOROSO, L. GIORDANO e G. SESSA, in questa *Rivista.*, 20 novembre 2019; A. VALSECCHI, *Codice rosso e diritto penale sostanziale: le principali novità*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 165 e ss.

¹⁷ Da segnalare in proposito come la Cassazione abbia recentemente ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 572, comma due, c.p. sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui parifica, a livello sanzionatorio, la commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia “in presenza” e “in danno” di persona minore. Cfr. Cass. Sez. III, 30 maggio 2022, n. 21924, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1073, secondo cui «i fatti di maltrattamento commessi in presenza o in danno di un minore sono espressione della medesima *ratio*: la tutela dell’integrità del minore, nelle sue componenti di integrità psichica in un caso, che può essere compromessa quando il minore è spettatore di episodi di violenza in ambito familiare, e di integrità fisica nell’altro, quando il minore è egli stesso vittima di violenza».

reato¹⁸», con la conseguenza che, per espressa disposizione legislativa, il minore medesimo può costituirsi in giudizio come parte civile, conclusione a cui peraltro la giurisprudenza era già pervenuta in via interpretativa¹⁹.

La stessa l. n. 69/2019 ha altresì previsto che, in caso di condanna per una serie di reati, tra i quali il delitto di cui all'art. 572 c.p., «la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati», nonché inserito il delitto di maltrattamenti nel novero dei reati-presupposto per l'applicabilità delle misure di prevenzione personali, intervenendo sugli artt. 4 e 8 del d. lgs. n. 159/2011²⁰.

Successivamente infine la legge n. 134/2021, recante il titolo «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», cd. riforma Cartabia, nel prevedere all'art. 2, commi da 11, 12, 13 e 15, una serie di disposizioni immediatamente precettive a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, ha esteso la portata applicativa delle modifiche introdotte con la legge n. 69/2019 alle vittime dei delitti ivi previsti anche se commessi in forma tentata²¹, nonché al tentato omicidio, con particolare riguardo agli obblighi del condannato ex art. 165, comma 5, c.p. e ad una pluralità di disposizioni relative al codice di procedura penale²².

¹⁸ In dottrina si sottolinea al riguardo la limitata portata di detta previsione, sia per il mancato riferimento alla donna in stato di gravidanza ed alla persona disabile, sia, più in generale, in considerazione del fatto che il fenomeno della violenza assistita è ben più ampio e ricorre potenzialmente in ogni fattispecie di reato commessa con violenza alla persona. Si evidenzia inoltre la differente terminologia utilizzata dal legislatore tra il comma due, che fa riferimento ai maltrattamenti commessi “in presenza o in danno di minore”, e l'ultimo comma, che fa invece riferimento ai maltrattamenti “assistiti”. Sul punto v. L. ALGERI, *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit., p. 1369; R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, in *Trattato teorico pratico di diritto penale- Reati contro la famiglia*, cit., p. 200; A. MASSARO, G. BAFFA, A. LAURITO, *Violenza assistita e maltrattamenti in famiglia: le modifiche introdotte dal cd. codice rosso*, cit., p. 5 e ss.

¹⁹ Cfr. Cass., Sez. III, 17 maggio 2016, n. 45403, in *C.e.d. Cass.* 267835; Cass., Sez. VI, 23 febbraio 2018, n. 18833, in *C.e.d. Cass.* n. 272985, in cui si afferma che «non è revocabile in dubbio che il delitto di maltrattamenti possa essere configurato anche nel caso in cui comportamenti vessatori non siano rivolti direttamente in danno dei figli minori, ma li coinvolgano indirettamente quali involontari spettatori delle feroci liti e dei brutali scontri fra i genitori che si svolgono all'interno delle mura domestiche, cioè allorquando essi siano vittime di violenza assistita».

²⁰ Sul punto G. MAZZA, *Lo spettro delle misure di prevenzione per i reati perseguiti dalla legge c.d. Codice rosso: un'alternativa alle misure cautelari?*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1373 e ss.

²¹ Nella legge n. 69/2019 il riferimento era ai singoli delitti, senza specificare se si trattasse degli stessi in forma tentata o consumata. In dottrina sul punto v. B. ROMANELLI, *Reati violenti e tutela della persona offesa: una (parziale) estensione del c.d. codice rosso*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 1461 e ss.

²² Si fa riferimento in particolare agli artt. 90-ter, comma 1-bis, 362, comma 1-ter, 370, comma 2-bis, 659, comma 1-bis, c.p.p. e 64-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. Sul punto v. L. CAPRARO, *Disposizioni a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Proc. pen. giust.*, p. 282 e ss.

2. L'accentuato disvalore della fattispecie a fronte dei suoi irrisolti deficit di tassatività.

Gli interventi di riforma sopra riportati, volti soprattutto a garantire una maggiore effettività di tutela, hanno sensibilmente inciso sulla dimensione sanzionatoria della fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi, basti pensare che, nel giro di pochi anni, il minimo edittale è triplicato, mentre il massimo si è spinto fino ad arrivare a sette anni di reclusione. A ciò occorre aggiungere il rilevante ruolo che può svolgere il riconoscimento dell'aggravante ad effetto speciale di cui al comma due dell'art. 572 c.p. nella determinazione della pena da irrogare in concreto, nonché considerare la sostanziale imprescrittibilità della norma incriminatrice, determinata dal raddoppio dei termini a norma dell'art. 157, comma 6, c.p.²³.

Detti consistenti inasprimenti sanzionatori sono stati giustificati dalla necessità di porre la fattispecie, al pari dello *stalking*, al centro del contrasto a forme particolarmente odiose di sopraffazione e violenza ma, a fronte di tali interventi legislativi, non si è registrata una pari capacità di incidere sui punti maggiormente controversi in riferimento alla descrizione del fatto tipico ed alla portata applicativa della norma incriminatrice.

Ciò vale in particolare per i tutt'ora controversi sintagmi della "persona della famiglia o comunque convivente", della "persona sottoposta alla altrui autorità", nonché per il concetto stesso di "maltrattamenti", elementi cruciali nella determinazione del perimetro della fattispecie che continuano, nella sostanza, ad essere rimessi alle fluttuanti interpretazioni giurisprudenziali, talvolta in aperto contrasto tra di loro²⁴.

Ne deriva il paradosso di una fattispecie ampiamente ridisegnata nella sua dimensione punitiva, ma ancora affetta dagli originari vizi di indeterminatezza e fin troppo "aperta" nella formulazione del tipo legale²⁵.

Di qui l'opportunità di rimeditare – anche in una prospettiva *de iure condendo* - il modo in cui è strutturata e delimitata la norma incriminatrice o, quantomeno, di addivenire ad indirizzi interpretativi maggiormente consolidati ed in grado di contemperare meglio le contrapposte esigenze.

In particolare viene in rilievo la necessità di garantire l'osservanza dei principi di sufficiente determinatezza e di offensività del fatto tipico, al fine di non lasciare alla prassi giurisprudenziale una discrezionalità eccessivamente ampia nell'individuazione dei presupposti applicativi di una norma incriminatrice caratterizzata da un così elevato rigore sanzionatorio.

Non può negarsi infatti come la fattispecie dei maltrattamenti, in virtù dell'attuale formulazione, si presti ad accorpare in un unico macro-contenitore situazioni

²³ Allo stesso modo, in parallelo, risulta opportuno evidenziare come l'inosservanza misure cautelari quali l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa risulti ora penalmente sanzionata ex art. 387-bis c.p., così come previsto dall'art. 4 della l. n. 69/2019.

²⁴ V. *infra* par. 4-6.

²⁵ R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 205, definisce la fattispecie come "inafferrabile" sotto molteplici profili.

marcatamente eterogenee, sia per il loro intrinseco disvalore, sia per la profonda disomogeneità dei relativi contesti di riferimento²⁶, con il rischio di determinare ingiustificate disparità di trattamento e sperequazioni di tutela.

A ciò si aggiunga, infine, la consolidata tendenza interpretativa ultra-estensiva che porta ad assorbire nell'art. 572 c.p. anche buona parte delle fattispecie di "stalking familiare" astrattamente riconducibili al comma 2 dell'art. 612-bis c.p., con ciò assegnando a detta previsione una portata tanto residuale da risultare prossima alla sostanziale disapplicazione²⁷.

3. Le persistenti ambiguità sul bene oggetto di tutela.

In riferimento alla *vexata quaestio* dell'individuazione del bene oggetto di tutela della fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. si possono individuare una pluralità di letture che rappresentano icasticamente, sia l'evoluzione del concetto stesso di famiglia, sia la sempre più avvertita esigenza di collocare in primo piano il bene ultimo costituito dalla tutela della persona, anziché un proteiforme e scarsamente afferrabile bene di categoria.

Per quanto riguarda l'interpretazione più risalente è a tutti noto come il codice Rocco - in contrapposizione con la concezione adottata in precedenza dal codice Zanardelli²⁸ - avesse voluto configurare la norma incriminatrice quale fattispecie a tutela dell'istituzione familiare in quanto tale e, solo in via riflessa, delle singole persone offese dai maltrattamenti, in linea con l'ideologia del tempo e con la collocazione della fattispecie tra i delitti contro l'assistenza familiare²⁹.

Di conseguenza i rapporti interpersonali alla base della fattispecie venivano individuati sulla scorta di criteri per lo più formali a partire dal concetto di "persona della famiglia", ritenuto coincidente con il vincolo parentale e con l'appartenenza alla

²⁶ Di qui, ad esempio, la proposta di una scomposizione della fattispecie in due diverse norme incriminatrici da parte dell'AIPDP, v. *infra* par. 9.

²⁷ V. *infra* par. 7.

²⁸ La scelta ideologica del codice del 1930, tesa a rafforzare un modello di famiglia funzionale alle esigenze di una società autoritaria, ha rappresentato un significativo punto di rottura con il previgente impianto normativo il quale, pur prevedendo la categoria dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, aveva preferito valorizzare maggiormente il bene giuridico della tutela individuale, inserendo l'art. 572 c.p. tra i reati contro le persone.

²⁹ V. l'approfondita sintesi svolta in proposito da F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia, cit.*, p. 204, il quale sottolinea come «il legislatore dell'epoca mirava effettivamente a delineare un diritto penale della famiglia nel quale inserire la famiglia come un nucleo sociale dotato di autonomia rispetto ai singoli membri, come bene in sé rilevante, come ente meritevole di protezione distinta rispetto a quella dovuta alle singole persone fisiche, in quanto portatore di interessi propri travalicanti quelli dei suoi vari componenti». Al riguardo pare opportuno menzionare inoltre la peculiare posizione di V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, VII, Torino, 1984, p. 926, il quale, pur ritenendo - in linea con l'impostazione dell'epoca - che l'oggetto specifico della tutela penale andasse individuato nell'interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia, sottolineava altresì come avrebbe preferito vedere la fattispecie collocata tra quelle contro la persona, sia perché il reato offenderebbe sempre l'integrità fisica della vittima ma non sempre l'ordine delle famiglie, sia perché l'articolo 572 si riferisce anche a persone non legate da rapporti familiari al soggetto attivo.

famiglia legittima, così come disciplinata nel codice civile e recepita nella definizione di “prossimi congiunti” di cui all’art. 307, comma 4, c.p.³⁰.

L’entrata in vigore della Costituzione e, con essa, del dovere generale di solidarietà sancito dall’art. 2, ha portato ad una rilettura dell’originaria concezione che ha seguito una traiettoria sempre più indirizzata verso l’individuazione dell’oggetto di tutela nella salvaguardia e nello sviluppo della personalità individuale della vittima del reato.

In questa prospettiva si è rivelato decisivo il contributo di quella dottrina che, per prima, ha negato che il bene giuridico protetto dalla fattispecie di cui all’art. 572 c.p. potesse essere individuato nell’istituzione della famiglia di per sé considerata, rinvenendolo, al contrario, «nell’interesse individuale a non essere sottoposto ad un sistema di vessazioni e di violenze instaurato sull’abuso di una posizione di soggezione del soggetto e lesivo della sua dignità ed integrità psico-fisica»³¹ o, più in generale, nella lesione dell’integrità fisica e psichica della vittima³².

In tal modo il rapporto tra tutela della persona e tutela dell’istituzione famiglia è stato radicalmente invertito, pur non negandosi ancora del tutto l’interesse autonomo di quest’ultima, tanto da ritenere che attraverso la fattispecie in esame il legislatore potesse realizzare altresì lo scopo di salvaguardare la famiglia³³ o comunque di tutelare anche interessi superiori da individuare principalmente nella “regolarità dei rapporti familiari”³⁴.

Questo residuo riflesso delle impostazioni più risalenti, volte a rinvenire comunque la presenza di un interesse super-individuale, può ritenersi oggi in dottrina per lo più superato, posto che è stato ben evidenziato come l’incriminazione dei maltrattamenti sia funzionale alla tutela, non solo dell’incolumità fisica e psichica della vittima in sé considerata, ma, più propriamente, della sua personalità individuale e dignità umana nello svolgimento di uno dei rapporti indicati nella fattispecie³⁵.

³⁰ In linea, tra l’altro, con quanto diffusamente argomentato nella Relazione del Guardasigilli.

³¹ Così F. MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Francesco Antolisei*, II, Milano, 1965 p. 267.

³² V. G.D. PISAPIA, *Oggetto del reato e oggetto della tutela penale nei delitti contro la famiglia*, in *Ius*, 1952, p. 198 e in *Delitti contro la famiglia*, Torino, 1953, p. 747 e ss.; G. AZZALI, *La concubina quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1950, p. 527 e ss.

³³ G.D. PISAPIA, *Delitti contro la famiglia*, cit., p. 240; Id., voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Dig. Disc. pen.*, VII, Torino, 1953, p. 521.

³⁴ F. MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 267. In questa direzione v. anche T. DELOGU, *Commentario al diritto italiano della famiglia*, *Diritto penale*, vol. VII, a cura di G. CIAN- G. OPPO- A. TRABUCCHI, Padova, 1995, p. 642 e ss.

³⁵ Cfr. in particolare F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 215 e ss., il quale ritiene al riguardo che «i maltrattamenti acquistano un disvalore particolare proprio perché, compiuti nel quadro di un rapporto che dovrebbe essere dominato dai sentimenti della pietà, della carità e dell’umana solidarietà, contraddicendo questi valori, offendono la dignità di persona della vittima (...) oggetto del reato non è il rapporto autorità-soggezione o l’affidamento in sé valutati come beni meritevoli di protezione, ma la dignità di persona umana del soggetto sottoposto o affidato ad altri». Più di recente in questa direzione v., tra gli altri, A. SERENI, *Maltrattamenti e atti persecutori nel diritto penale del XXI secolo*, in *Studi in onore di Franco Coppi*, cit., p. 590 e ss.

In questa direzione si muove d'altronde anche la già riferita aggiunta dell'inciso "o comunque convivente" accanto a "persona della famiglia" nella descrizione del fatto tipico di cui all'articolo 572 c.p., che rende sempre più evidente come, nell'economia della fattispecie, il vincolo familiare non assuma un significato autonomo e prevalente, ma abbia lo stesso ruolo del rapporto di convivenza o di quello di autorità o di affidamento per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia ovvero per l'esercizio di una professione e di un'arte.

Ne deriva un'ulteriore conferma del fatto che il tratto comune delle diverse situazioni previste dalla norma incriminatrice è da rinvenire nell'esistenza di un rapporto qualificato quale presupposto della fattispecie che si lega al suo precipuo disvalore, costituito dalla lesione della personalità della vittima del reato e non più dell'istituzione famiglia in quanto tale³⁶.

A tal proposito risulta infatti opportuno rilevare che, anche se le ipotesi più ricorrenti si verificano mediante l'abuso di una posizione di soggezione della vittima del reato, con particolare riferimento ai rapporti di autorità e affidamento³⁷, l'elemento che sempre ricorre nella fattispecie è rappresentato dalla lesione della personalità individuale a fronte della degenerazione di una relazione interpersonale che da fisiologica diviene patologica³⁸.

In piena corrispondenza con questa conclusione si ritiene infine che il rapporto interpersonale alla base della norma incriminatrice vada interpretato in termini del tutto sganciati da riduttive prospettive formalistiche, così come, d'altronde, la linea discretiva tra maltrattamenti contro familiari e conviventi ed abuso dei mezzi di correzione viene individuata nel fatto che la fattispecie di maltrattamenti si colloca in una dimensione non già normativa ma fattuale, mentre le condotte "abusive" si caratterizzano per l'esercizio improprio di un potere di cui l'autore del reato è normativamente investito³⁹.

Questo indirizzo interpretativo è andato progressivamente consolidandosi anche nella giurisprudenza⁴⁰, che ha contribuito a ridisegnare l'oggettività giuridica della

³⁶ Cfr. in particolare F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enc. dir.*, vol. XXV, Milano, 1975, p. 235 e ss.; R. BARTOLI, *Unioni di fatto e diritto penale*, cit., p. 1607; M. DEL TUFO, *I delitti contro la famiglia*, cit., p. 498; A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 351.

³⁷ V. in particolare A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 351, il sottolinea come «l'idea stessa del maltrattare qualcuno rinvia ad una situazione di fatto, nella quale il maltrattato sia in condizioni di "minorità" fattuale nei confronti di chi lo maltratta».

³⁸ F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 229, rileva che è la personalità della vittima ad essere offesa indipendentemente dalla posizione occupata in seno al gruppo. A questo risultato si può giungere tanto muovendo da una posizione di supremazia approfittandone, quanto nel quadro di rapporti paritetici o addirittura ribaltando una situazione originaria di soggezione.

³⁹ A tal proposito A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 349, ritiene che la clausola di sussidiarietà impiegata dal legislatore "fuori dei casi indicati nell'articolo precedente" stia a significare che la fattispecie dei maltrattamenti richiede qualcosa di più di un abuso e «questo esclude che un unico fatto, che si mantenga nei limiti dell'art. 571, possa di per sé solo integrare anche gli estremi della fattispecie di cui all'art. 572, il che però, se nel più c'è il meno, implica anche la possibilità che uno più abusi finiscano per essere inglobati, assorbiti, in un fatto complessivo di maltrattamenti».

⁴⁰ A. SERENI, *Maltrattamenti e atti persecutori nel diritto penale del XXI secolo*, cit., p. 590, sottolinea come la figura dei maltrattamenti in famiglia precorra i tempi, costituendo un'interessante saldatura tra il vecchio e il nuovo diritto, nell'assecondare, in virtù del campo applicativo e della struttura abituale del reato, il

norma ritenendo come l'oggetto di tutela debba individuarsi nella personalità morale, prima ancora che nell'incolumità fisica e psichica della vittima, ponendo così al centro della fattispecie la tutela della singola persona facente parte del consorzio familiare o di altro consorzio ad esso assimilabile⁴¹.

Nonostante la diffusa adesione a questo percorso argomentativo però la stessa giurisprudenza, in numerose fattispecie in cui non risulta agevole stabilire il perdurare o meno di un rapporto di tipo interpersonale tale da giustificare la configurabilità del delitto di cui all'articolo 572 c.p., non esita a ricorrere all'argomento della plurioffensività, favorita in ciò da talune persistenti ambiguità, a partire dalla collocazione sistematica della fattispecie⁴².

A tal proposito risulta spesso utilizzata la formula, funzionale all'allargamento delle maglie della norma incriminatrice, secondo cui «l'articolo 572 c.p. costituisce un reato contro l'assistenza familiare in relazione al quale il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dai congiunti interessi dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori e violenti e dall'interesse delle persone facenti parte della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica⁴³».

Di recente in questa direzione, in riferimento ad un'ipotesi caratterizzata dalla sopravvenuta separazione di fatto tra coniugi, è stato altresì affermato che «i comportamenti illeciti ledono non solo i singoli ma l'essenza stessa del rapporto di affidamento reciproco che del rapporto familiare derivante dal matrimonio costituisce il tratto fondante⁴⁴».

Si assiste dunque alla riproposizione, nemmeno troppo celata, della tesi più risalente secondo cui all'interesse della singola persona si affiancherebbe, anche se non più in maniera preminente, l'interesse pubblicistico alla tutela della famiglia e dei vincoli giuridici che ne derivano.

Si tratta di una ricostruzione divenuta ormai anacronistica e che non può trovare accoglimento proprio per la sua ambiguità contenutistica la quale, inevitabilmente, finisce per ampliare l'operatività della fattispecie rendendola idonea ad incriminare anche fatti lesivi di beni "super-individuali", ovvero riferibili alla salvaguardia del rapporto in quanto tale. Quest'ultimo però - sganciato dalla prospettiva personalistica - non può più considerarsi di per sé meritevole di tutela, anche perché un approccio siffatto rischia in molti casi di ritenere dirimente, ai fini della configurabilità della fattispecie, l'esistenza o meno di un vincolo di tipo meramente formale, con ciò finendo, ad esempio, per individuare il *discrimen* della rilevanza penale del fatto nel

mutamento verso un sistema penale "liquido" ad impronta vittimologica.

⁴¹ Cass, Sez. VI, 31 gennaio 2003, n. 7781, citata anche da A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 351.

⁴² Per una puntuale critica al riguardo cfr., per tutti, F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 230.

⁴³ A tal proposito M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, cit., p. 574 e ss., sottolinea l'esistenza, accanto ai due modelli di famiglia storicamente contrapposti, anche di un terzo modello "personal-pubblicistico", «un ossimoro che ben segnala la complessità e le contraddizioni della famiglia moderna».

⁴⁴ Cfr, Cass., Sez. VI, 24 marzo 2022, n. 15625, in *Dejure*.

sopraggiungere o meno di una sentenza di divorzio a scioglimento del vincolo matrimoniale⁴⁵.

4. Le oscillazioni della prassi giudiziaria sulla nozione di “persona della famiglia o comunque convivente” e l'applicazione dell'articolo 572 c.p. anche in assenza di convivenza.

I continui mutamenti sociali e valoriali dimostrano come, nel paradigma dell'attuale società complessa e multiculturale, la ricerca di una definizione unitaria e vincolante del concetto penalistico di famiglia e di rapporto interpersonale di tipo familiare sia inevitabilmente destinata a risultare vana⁴⁶.

Come si è già avuto modo di accennare però il controverso riferimento della fattispecie al concetto di “persona della famiglia”, si è recentemente arricchito di un'importante specificazione da parte del legislatore, che ha introdotto l'inciso “o comunque convivente”. Quest'ultimo, pur codificando un approdo interpretativo già ampiamente consolidato in giurisprudenza, segna ora inequivocabilmente il confine della tipicità, ovvero il bordo fattuale che delimita il concetto di famiglia rilevante ai fini della fattispecie.

Di conseguenza il requisito della convivenza, pur rimanendo un concetto fluido e non sussumibile entro criteri meramente quantitativi o definizioni rigide, impone all'interprete l'accertamento di un rapporto di condivisione continuativa ed oggettivamente apprezzabile del vissuto tra due persone tale da generare, in piena corrispondenza con il bene oggetto di tutela, tangibili vincoli affettivi e/o di affidamento e di reciproca assistenza.

In questa prospettiva occorre però evidenziare che la scarsa afferrabilità e determinatezza di questo presupposto fattuale della fattispecie di cui all'art. 572 c.p. ha portato alla formazione di due indirizzi giurisprudenziali di segno opposto, l'uno teso ad ampliare il concetto di convivenza fino ad includere tutti i rapporti improntati a solidarietà e relazioni caratterizzate dalla generica condivisione di progetti di vita⁴⁷, l'altro tendente invece a valorizzare tale requisito interpretandolo in maniera restrittiva, ovvero quale duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo e quale limite applicativo per la configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia.

Nella prima direzione si registra una diffusa prassi applicativa secondo la quale il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche in presenza «di un rapporto familiare di mero fatto desumibile, *in assenza di una convivenza stabile*, dall'avvio di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza nonché caratterizzato da

⁴⁵ V. *infra* par. 6.

⁴⁶ Si consenta il rinvio a A. ROIATI, *Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona “comunque convivente” nell'orizzonte della famiglia “liquida”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1440 ss.

⁴⁷ R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 209, fa riferimento ad ipotesi in cui manca la convivenza, ma sussiste la relazione.

potenziale stabilità⁴⁸», così come si ritiene che la convivenza materiale costituisca un mero aspetto estrinseco del legame affettivo che determina una “convivenza psicologica⁴⁹”. Nella stessa direzione è stato altresì di recente ritenuto sufficiente accertare, ai fini della sussistenza dell’art. 572 c.p., anche solo «l’esistenza di un rapporto di convivenza *di breve durata, instabile e anomalo*, purché sia sorta una prospettiva di stabilità e un’attesa di reciproca solidarietà»⁵⁰.

A tal proposito, nel momento in cui si afferma la sussistenza di questo requisito della fattispecie pur in situazioni che si riconoscono essere caratterizzate dall’assenza di una convivenza duratura, mediante il ricorso agli evanescenti concetti della “convivenza psicologica” o della “potenziale stabilità”, si finisce inevitabilmente per svuotare di significato uno dei presupposti della norma incriminatrice fino a farlo scolorire a mero “contesto affettivo”, finanche precario e temporalmente circoscritto.

Viene in considerazione, al riguardo, una sorta di *interpretatio abrogans* del requisito in esame il quale, oltre ad essere stato espressamente specificato con la legge n. 172/2012, costituisce un elemento valutativo sostanziale che si lega indissolubilmente al precipuo disvalore della fattispecie.

Una lettura così lata, inoltre, finisce per collocarsi inevitabilmente al di fuori del perimetro normativo della norma incriminatrice, dando luogo ad un vero e proprio procedimento analogico *in malam partem*, come tale in aperto contrasto con le ineludibili istanze sottese al principio di stretta legalità.

Non a caso proprio su questo rilievo critico si fonda, in parallelo, l’orientamento più restrittivo, il quale può ora fruire del significativo intervento svolto in materia da parte della Corte costituzionale, chiamata di recente a pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 521 c.p.p.⁵¹ sollevata da un giudice che, all’esito dell’istruttoria, aveva ritenuto di dover riqualificare il fatto contestato riconducendolo nell’alveo della diversa e più grave ipotesi incriminatrice dei maltrattamenti in famiglia, ai sensi dell’articolo 572 c.p., anziché in quello degli atti persecutori aggravati ex art. 612-bis, secondo comma, c.p.

⁴⁸ *Ex plurimis* Cass., Sez. III, 3 luglio 1997, n. 8953; Cass., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688; Cass., Sez. VI, 7 maggio 2013, n. 22915; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 19922; Cass., Sez. VI, 6 novembre 2019, n. 5457. Cfr. altresì più di recente Cass., Sez. IV, 24 marzo 2022, n.15625, in *Dejure*, secondo cui deve escludersi che il reato di cui all’art. 572 c.p. non sussista per effetto dell’interruzione del rapporto di convivenza tra i coniugi, non potendosi sovrapporre la nozione di convivenza con quella di coabitazione.

⁴⁹ Cass., Sez. III, 20 marzo 2022, n. 18079, in *Dejure*, secondo cui «la convivenza materiale è solo un eventuale aspetto estrinseco del fatto originario del legame affettivo, produttore una convivenza psicologica, determinata da continuativi rapporti strette relazioni che dovrebbero generare rispetto e solidarietà e che invece diventano preconditione delle sopraffazioni».

⁵⁰ V. la recente Cass., Sez. VI, 11 febbraio 2021, n. 17888, in *De Jure*.

⁵¹ Corte Cost., 28 aprile 2021, n.98, in *Cass. pen.*, 2021, 9, p. 127, con nota di E. APRILE, *Osservazioni a Corte cost. n. 98 del 2021*. Il giudice di merito aveva sollevato l’eccezione in relazione a detto articolo nella parte in cui «non prevede la facoltà dell’imputato, allorchando sia invitato dal giudice del dibattimento ad instaurare il contraddittorio sulla riqualificazione giuridica del fatto, di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diversamente qualificato dal giudice in esito al giudizio». Sul punto v. anche D. POTETTI, *Corte costituzionale e Corte di Cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori*, in *Cass. pen.*, 10, 2022, p. 3703 e ss.

In particolare il rimettente aveva affermato, in linea con l'orientamento sopra riportato, che «pur non essendovi stata convivenza la relazione intercorsa sarebbe stata seria, consolidata e fondata sulla condivisione dei rispettivi affetti» e che l'articolo 572 c.p. si presterebbe ad una interpretazione estensiva in grado di attrarre nel suo ambito applicativo «le condotte maltrattanti compiute in un “contesto affettivo protetto”, caratterizzato come tale da legami affettivi forti e stabili, tali da rendere particolarmente difficoltoso per colui che patisce i maltrattamenti sottrarsi ad essi e particolarmente agevole per colui che li perpetua proseguire».

A tal proposito la Corte costituzionale, dopo aver rilevato come tale orientamento risalga ad epoca antecedente all'introduzione dell'articolo 612-*bis* c.p. e si sia formato in larga misura in riferimento ad ipotesi caratterizzate dal venir meno di una preesistente convivenza, ha evidenziato il mancato confronto del rimettente con il canone ermeneutico rappresentato dal divieto di analogia a sfavore del reo e con le conseguenti ricadute sul piano dell'osservanza del principio di legalità di cui all'art 25, comma 2, Cost.

Al riguardo sarebbe stato necessario chiedersi se tale opzione interpretativa fosse o meno compatibile con i significati letterali dei requisiti “persona della famiglia” e “persona comunque convivente” e, di conseguenza, dimostrare che la sussistenza di una relazione come quella intercorsa nel caso di specie, durata qualche mese e caratterizzata da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro, consentisse di qualificare quest'ultima come un'ipotesi di convivenza. In difetto di tale dimostrazione infatti - a giudizio della Consulta - l'applicazione dell'art. 572 c.p. in luogo dell'articolo 612-*bis*, secondo comma, c.p. costituisce il frutto di un'interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice, preclusa dall'art. 25, secondo comma, Cost.

In questa stessa direzione, valorizzando il richiamato concetto della convivenza quale presupposto della norma e linea di confine dell'operatività della fattispecie in relazione all'ambito familiare, la Cassazione ha di recente rilevato che il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile solo per le condotte tenute fino a quando la convivenza non sia cessata, dovendosi considerare che quest'ultima «lungi dall'essere riconoscibile nella presenza non continuativa di una persona nell'abitazione di un'altra, è solo quella che si crea quando la coabitazione della coppia sia caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo».

E' stato inoltre affermato che le eventuali azioni violente o persecutorie compiute in epoca successiva alla convivenza possono integrare il delitto di atti persecutori, ma non essere ricondotte all'art. 572 c.p., dovendosi rispettare «la lettera della legge incriminatrice sostanziale e non modificarne la portata operativa in termini tali da formulare opzioni applicative fondate su soluzioni che rispondono ad una logica di interpretazione analogica *in malam partem* non consentita in materia penale»⁵².

Allo stesso modo i giudici di legittimità hanno recentemente escluso la sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia in una fattispecie caratterizzata da

⁵² Così Cass., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095, in *Dejure*; nella stessa direzione, ancor più di recente, Cass., Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 45520, in *Dejure*.

una relazione instaurata da non molto tempo e da una coabitazione «consistita soltanto nella permanenza anche per due o tre giorni consecutivi nella casa dell'uomo, ove la donna si recava, talvolta anche con la propria figlia⁵³».

Al riguardo risulta però opportuno evidenziare il rischio che si determini una singolare “eterogenesi dei fini” posto che, mentre l’accezione più lata della locuzione “persona della famiglia”, motivata dall’esigenza di ampliare la sfera di tutela della vittima del reato, determina l’esclusione della possibilità di un concorso di reati tra gli artt. 572 e 612-*bis*, comma 2, c.p., l’adozione di un’accezione più ristretta e maggiormente aderente al dettato normativo porta l’indirizzo interpretativo maggioritario ad affermare l’ammissibilità del concorso, potendosi ravvisare la fattispecie dei maltrattamenti in ipotesi di comportamenti posti in essere prima dell’allontanamento dall’abitazione e la fattispecie aggravata degli atti persecutori in riferimento alle condotte realizzate successivamente⁵⁴.

5. La nozione di convivente tra interpretazione letterale e sistematica: il rapporto con l’elemento della coabitazione.

Preso atto dei “disorientamenti giurisprudenziali” in riferimento al concetto di convivenza risulta opportuno cercare di delimitarne meglio l’esatta portata, anche in considerazione della sua rilevanza nella determinazione della sfera di operatività della fattispecie in riferimento alle relazioni familiari o parafamiliari.

Al riguardo abbiamo già rilevato come l’espressione “o comunque convivente” costituisca una specificazione del concetto di “persona della famiglia” fondata su una prospettiva sostanziale ed originata dall’orientamento giurisprudenziale che, ben presto, aveva equiparato la famiglia tradizionale alla famiglia *more uxorio* ai fini della fattispecie di cui all’art. 572 c.p.

A seguito dell’intervento di riforma però lo stesso concetto di convivenza, già di per sé estensivo della locuzione “persona della famiglia”, è stato ulteriormente ampliato mediante un indirizzo interpretativo che, come autorevolmente rilevato dalla Corte costituzionale, finisce inevitabilmente per collocarsi sul delicato crinale con il divieto di analogia.

A tal proposito non può negarsi la particolare complessità nel definire il concetto di convivenza posto che questo, nella prassi, viene declinato in una pluralità di situazioni eterogenee tra loro e per lo più accumulate genericamente dalla sussistenza di un rapporto interpersonale affettivo da cui derivino dei vincoli o anche solamente delle aspettative di assistenza o solidarietà⁵⁵.

Si tratta di una difficoltà determinata dalla stessa fluidità e mutevolezza dei rapporti interpersonali che però non esime l’interprete dalla necessità di definire il

⁵³ Cass., Sez. III, 25 gennaio 2021, n. 2911.

⁵⁴ Cfr. Cass., Sez. III, 14 novembre 2017, n. 6919; Cass., Sez. II, 19 maggio 2016, n. 30704; Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575.

⁵⁵ R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 208 e ss.

concetto fin dove possibile, posto che in molteplici disposizioni la stessa convivenza assurge a requisito per il riconoscimento della tutela o per l'aggravamento di pena, basti pensare ad esempio alle fattispecie codicistiche di cui agli artt. 609-*quater*, comma 1 n. 2 e comma 2 (in tema di atti sessuali con minorenni), 609-*septies*, comma 4 n. 2 (in tema di irrevocabilità della querela), 600-*sexies*, comma 2, c.p. (in tema di aggravanti per i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile etc.)⁵⁶.

In questa direzione pare utile allora muovere l'indagine, in primo luogo, in una prospettiva semantica e letterale, là dove il concetto di convivenza sottende letteralmente un "*cum-vivere*" e quindi la conduzione di una vita in comune, concetto distinto ma inevitabilmente prossimo alla coabitazione che è invece - letteralmente e più specificatamente - un "*abitare insieme*".

Questa contiguità contenutistica ha portato la giurisprudenza a sovrapporre, se non a identificare, i due concetti, giungendo però spesso a risultati interpretativi divergenti, là dove in una direzione si afferma che il concetto di convivenza non presuppone un'effettiva coabitazione⁵⁷, mentre in senso opposto si ritiene che il rapporto di convivenza sussista solo quando è fondato su una «coabitazione caratterizzata da una duratura consuetudine di vita nello stesso luogo»⁵⁸.

Al riguardo, se appare una forzatura interpretativa ritenere i due concetti identificabili *tout court*, attesa la maggiore ampiezza di significato del termine convivente, occorre riconoscere che è proprio la coabitazione protratta per un apprezzabile arco temporale a costituire il principale elemento sintomatico della effettiva presenza di un vissuto condiviso.

Di conseguenza - anche sul piano probatorio - la coabitazione finisce per assurgere a parametro valutativo principale, sebbene non esclusivo né necessariamente dirimente, per cui laddove questa manchi, ad esempio non per una libera scelta ma perché esigenze di lavoro obblighino i *partner* a frequentazioni in ambiti temporali circoscritti, l'indagine dovrà farsi particolarmente stringente, ricavando *aliunde* elementi apprezzabili ed empiricamente verificabili su cui fondare l'accertamento del requisito della convivenza⁵⁹.

La necessità di un puntuale accertamento del presupposto in esame si pone altresì in linea con argomentazioni di carattere sistematico, sia per il già evidenziato

⁵⁶ Sul punto cfr. inoltre Cass., Sez. Un., 26 novembre 2020, n. 10381, con note, tra gli altri, di R. BARTOLI, *Con una lezione di ermeneutica le Sezioni Unite parificano i conviventi ai coniugi*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 8, 1078 ss.; S. FIORE, *Non aspettare più Godot. Il problema dell'applicazione analogica delle scusanti e il nuovo protagonismo delle Sezioni Unite*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, 2, 1 ss.; G. FORNASARI, *Applicazione dell'art. 384 c.p. e famiglia di fatto: brusco overruling delle Sezioni Unite*, in *Giur. it.*, 2021, 7, 1725 ss.; F. PALAZZO, *Convivente more uxorio e analogia in bonam partem: prima lettura di una sentenza "giusta" più che ardita*, in questa *Rivista.*, 22 marzo 2021, in cui si evidenziano le molteplici disposizioni normative che, in diversi ambiti, si fondano sulla sussistenza di una convivenza *more uxorio*.

⁵⁷ Cass., Sez. III, 30 marzo 2022, n. 18079, in *Dejure*; Cass. Sez. IV, 24 marzo 2022, n. 15625, in *Dejure*.

⁵⁸ Cass., Sez. VI, 17.11.21, cit.

⁵⁹ R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 209, ritiene che la convivenza possa ricavarsi «sia da elementi oggettivi indicativi di una vita quotidiana condotta assieme anche sul piano spazio-temporale, nonché da una decisione a monte di progetto di vita assieme consistente nella condivisione delle scelte significative».

rapporto di specificazione che intercorre fra l'espressione "comunque convivente" e la preesistente locuzione della "persona della famiglia"⁶⁰, che almeno in certa parte impone l'accertamento di un rapporto assimilabile a quello familiare, sia in riferimento al più ampio sintagma della "relazione affettiva", utilizzato nel secondo comma dell'art. 612-bis c.p. e nel terzo comma dell'art. 612-ter, comma 3, c.p. Anche in questo caso, infatti, i due concetti non possono ritenersi coincidenti, posto che è lo stesso legislatore a differenziarli espressamente, basti pensare all'aggravante di cui all'art. 609-ter, comma 1, n. 5 *quater*, c.p., che fa espresso riferimento a «colui che è alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, *anche senza convivenza*», oppure ancora all'art. 282-ter c.p.p. il quale, comma 2, prevede al che il giudice possa «prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi *o comunque* legate da relazione affettiva». Ne deriva che, per ritenere sussistente un rapporto di convivenza, non basta il mero dato sentimentale interiore su cui invece può fondarsi, nonostante le inevitabili difficoltà probatorie, l'accertamento relativo all'esistenza di una relazione affettiva.

A ciò pare opportuno aggiungere la definizione di persone conviventi di cui alla legge Cirinnà, la quale, pur rilevando sul piano civilistico e non potendo essere trasposta acriticamente sul versante penalistico, fornisce un'indicazione ermeneutica non trascurabile nel momento in cui considera tali «le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale», con ciò richiedendo, al di là della coabitazione, un'unione consolidata fondata su reciproci legami affettivi e di assistenza.

Di conseguenza finisce per collocarsi al di fuori di questo paradigma il già richiamato orientamento che ritiene configurabile la fattispecie anche in presenza di un rapporto di convivenza di breve durata, precario ed anomalo, valorizzando la "prospettiva di stabilità", l'attesa di reciproca solidarietà o la sfera affettiva di per sé considerata, mentre vi può rientrare l'indirizzo interpretativo più attento a valorizzare la figura del convivente parificandola a quella del familiare mediante l'accertamento di una duratura consuetudine di vita comune⁶¹.

6. La locuzione "persona della famiglia" ed il necessario superamento delle letture formalistiche.

Precisato ciò per quanto concerne il confine oltre il quale non dovrebbe spingersi l'interpretazione del requisito della convivenza, occorre sottolineare altresì che nella prassi giurisprudenziale la riferita prospettiva sostanzialistica, per cui rileva il rapporto nel suo vissuto effettivo al di là del vincolo parentale, opera però tendenzialmente in una sola direzione, ovvero per giungere ad un ampliamento dell'ambito di operatività della fattispecie incriminatrice.

⁶⁰ Sottolinea il carattere ambiguo e problematico dell'avverbio "comunque" E. MERLI, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 54.

⁶¹ Da ultimo Cass., Sez. VI, 17.11.21, cit.; Cass., Sez. VI, 6.9.2021, n. 39532.

Si fa riferimento in particolare ai casi di maltrattamenti in presenza di una separazione di fatto o anche di separazione legale, che la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria non esita a far rientrare nel perimetro applicativo dell'art. 572 c.p. sulla scorta di argomenti formali che vengono riferiti ora al bene oggetto di tutela, che nell'ottica della plurioffensività torna ad essere anche l'istituzione della famiglia di per sé, ora alla considerazione secondo cui solo la sentenza di divorzio recide il vincolo matrimoniale, mentre la separazione legale non comporta il venir meno dei doveri di reciproco rispetto e assistenza morale e materiale tra i coniugi, quanto piuttosto un loro affievolimento⁶².

L'argomento formale relativo al sopraggiungere della sentenza di divorzio cede invece il passo a valutazioni di ordine sostanziale allorquando, dopo di essa, sia effettivamente ripresa la convivenza tra gli ex-coniugi, come confermato da un indirizzo giurisprudenziale che ritiene lo scioglimento del vincolo del matrimonio irrilevante ai fini della sussistenza della fattispecie⁶³.

Risulta evidente come queste oscillazioni interpretative tra vincolo parentale di per sé considerato e concreto sviluppo della relazione interpersonale rischino di determinare significative sperequazioni, ben potendo essere "definitivamente cessata" la relazione affettiva tra due coniugi legalmente separati e ben potendo - nell'opposta direzione - non essere "definitivamente cessata" la relazione tra due persone divorziate⁶⁴, posto che, ai fini della norma incriminatrice, assume rilievo la peculiare lesione della personalità della vittima del reato in relazione a situazioni contrassegnate dall'esistenza di rapporti duraturi di assistenza morale ed affettiva⁶⁵.

Per non incorrere in esiti giudiziari palesemente contraddittori si ritiene dunque necessario conferire centralità al requisito della convivenza in riferimento a tutte le relazioni di tipo familiare o para-familiare, anche perché, come si sottolinea in dottrina, «il solo far parte di una stessa famiglia legittima non è di per sé sufficiente ad integrare i requisiti di soggettività attiva e passiva del reato»⁶⁶. A tal proposito, facendo riferimento al dato testuale della norma così come riformulata, si può fondatamente sostenere che l'intervento di riforma, nell'equiparare "la persona comunque convivente" alla "persona della famiglia", per un verso abbia inteso specificare meglio il concetto di famiglia, indicandone esplicitamente la massima estensione, per l'altro abbia voluto

⁶² *Ex plurimis*, Cass., Sez. VI, 16 giugno 2022, n. 23616, in *Dir. pen. proc.*, 2022, p. 1074; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 3087; Cass., Sez. VI, 14 febbraio 2013, n. 7369.

⁶³ Cass., Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 19868, con nota di M.C. BARBATI, *Maltrattamenti in famiglia e nuovi contesti familiari*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1203 e ss.

⁶⁴ In questa direzione cfr. Cass., Sez. VI, 7 maggio 2018, n. 19868, cit., che correttamente ha ritenuto irrilevante, ai fini della fattispecie, l'intervenuta sentenza di divorzio in considerazione del fatto che, dopo di essa, era ripresa la convivenza tra gli ex-coniugi. Più in generale, in termini critici sulla possibilità di radicare un trattamento diverso in virtù delle vicende relative ai procedimenti di separazione o divorzio, E. LO MONTE, *Il commiato dalla legalità: dall'anarchia legislativa al "piroettismo" giurisprudenziale*, in *Dir. pen. cont.*, 29 ottobre 2013, p.14; A. VALSECCHI, *Il delitto di "Atti persecutori"*, cit., p. 1403.

⁶⁵ R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 208.

⁶⁶ A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 356.

escludere dalla portata applicativa della fattispecie i rapporti interpersonali non contraddistinti dal requisito della convivenza (*ubi lex voluit lex dixit*)⁶⁷.

Il criterio semantico, infatti, direziona l'indagine non solo sul significato della singola parola in sé considerata, ma anche sul rapporto di connessione esistente tra i diversi termini utilizzati, nel caso di specie tra "persona della famiglia" e "persona comunque convivente"⁶⁸.

Ne deriva che, laddove il rapporto di convivenza sia venuto meno, la permanenza di un vincolo di tipo esclusivamente formale non è sufficiente, di per sé, ad assurgere a criterio valutativo dirimente, dovendosi viceversa indagare la sussistenza o meno di un rapporto che nel suo sviluppo sostanziale mantenga le caratteristiche della familiarità.

In questa direzione si muove una recente pronuncia giurisprudenziale, relativa ad una fattispecie in cui l'imputato, figlio e fratello delle persone offese, aveva interrotto con queste qualsivoglia rapporto familiare, in cui si è affermato che «il delitto non richiede la mera esistenza di un rapporto parentale tra l'autore della condotta e la persona offesa, occorrendo l'effettiva convivenza o, quantomeno, rapporti di reciproca assistenza morale e affettiva, sicché il reato non è configurabile ove risulti la definitiva disgregazione dell'originario nucleo familiare»⁶⁹.

Parzialmente diverso, infine, appare il discorso in merito al legame intersoggettivo che si determina tra i genitori a seguito della filiazione e che, al ricorrere delle condotte di maltrattamento, finisce per essere ricondotto pressoché pacificamente all'art. 572 c.p., in quanto viene in considerazione un vincolo di solidarietà personale che resta attuale almeno fino al conseguimento della piena autonomia della prole e che obbliga le parti a rapportarsi costantemente tra loro, nel preminente interesse dei figli, anche laddove la convivenza sia venuta meno.

In tali ipotesi, si afferma in maniera condivisibile, la norma incriminatrice dei maltrattamenti si configura ogni qual volta «l'agente conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione⁷⁰», poiché il complesso di obblighi relativi alla potestà genitoriale, almeno in riferimento a tutti i casi in cui questa risulti essere condivisa, segna il permanere dei doveri di collaborazione e di reciproco rispetto e, di conseguenza, la potenziale configurabilità della fattispecie anche quando sia definitivamente cessata la coabitazione⁷¹.

⁶⁷ In questa direzione M.V. FALCO, *Osservazioni a Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 1056, secondo cui la forte valorizzazione dell'elemento della coabitazione ai fini della sussistenza del delitto di maltrattamenti e la formulazione letterale della norma in termini di maltrattamenti a persona della famiglia o comunque convivente, contribuisce in qualche modo a fare della convivenza un elemento caratterizzante della fattispecie.

⁶⁸ A. VALLINI, *Nuove norme a salvaguardia del minore*, cit., p. 152, sottolinea che l'uso della disgiuntiva "o comunque" potrebbe lasciar intendere un nesso di specialità tra il primo ed il secondo termine, mentre la rubrica è oggi intitolata ai "maltrattamenti contro familiari e conviventi".

⁶⁹ Cass., Sez. VI, 15 gennaio 2020, n. 8145.

⁷⁰ Cass., Sez. I, 20 aprile 2017, n. 25498.

⁷¹ Così Cass., Sez. VI, 26 giugno 2019, n. 37628; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 2008, n. 3087. Più in generale, nelle vicende di separazione, occorre considerare anche il rischio che si determinino fenomeni di cd. "vittimizzazione secondaria", come evidenziato nell'ultimo rapporto del Grevio, su cui cfr. N.M. CARDINALE, *Il rapporto Grevio sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*,

7. I controversi rapporti con la contigua fattispecie del cd. *stalking familiare*.

Tra le questioni interpretative più complesse che riguardano i rapporti tra la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia e le altre norme incriminatrici occupa un posto di particolare rilievo l'operazione volta a tracciare una linea di confine tra l'art. 572 c.p. e la fattispecie degli atti persecutori, in particolare laddove questa sia aggravata ai sensi del comma 2 (cd. *stalking familiare*), come comprovato dal recente intervento svolto dalla Corte costituzionale sul dirimente concetto di "persona della famiglia o comunque convivente"⁷².

Per meglio comprendere la vicenda risulta opportuno rammentare che, in parallelo alla già esaminata tendenza interpretativa espansiva dei requisiti della norma incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., si è registrato infatti anche l'ampliamento, per via legislativa, della portata applicativa del comma 2 dell'articolo 612-*bis* c.p., inizialmente circoscritta a due situazioni per lo più estranee rispetto alla cd. "*violenza domestica*"⁷³, l'una riguardante gli sviluppi successivi alla crisi del vincolo matrimoniale (separazione o divorzio), l'altra relativa a pregresse situazioni affettive collocabili al di fuori del concetto di famiglia istituzionale⁷⁴.

Al riguardo già con il decreto-legge n. 93/2013 detta aggravante è stata soggettivamente estesa al separato di fatto e, successivamente, con la legge di conversione n.119/2013, alla persona che, al momento del fatto "è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa", per cui la previsione normativa risulta ora applicabile anche a situazioni riferibili a rapporti interpersonali ancora in corso di svolgimento⁷⁵.

Di conseguenza, in virtù dei sempre maggiori elementi di contiguità strutturale e contenutistica tra le due norme incriminatrici e del ruolo svolto dalla clausola di sussidiarietà inserita nell'art. 612-*bis* c.p., la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia finisce per fagocitare le ipotesi di "*stalking familiare*", poiché viene ritenuta maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di tutela che emergono a fronte di situazioni caratterizzate dalla reiterazione di condotte lesive della personalità

13 maggio 2021, in *crimanljusticenetwork.eu*.

⁷² V. *supra*, par. 4.

⁷³ Cfr. A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico-criminale e promozione mediatica*, Torino, 2010, p. 190, la quale, al riguardo, sottolinea che, se è vero che in entrambi i casi si realizza un rapporto di sopruso dell'autore sulla vittima, è altrettanto vero che le due fattispecie presuppongono due situazioni diametralmente opposte, in quanto l'art. 572 c.p. richiede un rapporto familiare o assimilabile ed esprime una degenerazione o un abuso di tale rapporto, mentre l'art. 612 *bis* c.p., perlomeno sotto un profilo criminologico, sottintende una situazione di cessazione o mancanza di rapporto tra autore e vittima ed esprime in maniera distorta il tentativo di costruire e/o imporre un rapporto.

⁷⁴ L. PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione*, cit., p. 4.

⁷⁵ Al riguardo cfr. G. PAVICH, *Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili*, in *Dir. pen. cont.*, 24 settembre 2013; S. RECCHIONE, *Il decreto sul contrasto alla violenza di genere: prima lettura*, in *Dir. pen. cont.*, 15 settembre 2013; L. PISTORELLI, *Prime note sulla legge di conversione*, cit., p. 4-5.

individuale e poste in essere in virtù dell'esistenza di un rapporto qualificato tra l'autore e la vittima del reato⁷⁶.

Nello specifico la giurisprudenza perviene a questo risultato mediante due argomentazioni ormai ben note, ovvero da un lato facendo leva sull'ambivalenza di beni giuridici posti a fondamento della fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, dall'altro ampliando il concetto di "persona della famiglia o comunque convivente" fino a ricomprendere i casi di relazione familiare "affievolita".

In questa direzione torna ad essere evidenziata in primo luogo la diversa oggettività giuridica delle due incriminazioni, quella degli atti persecutori posta «a tutela della libertà morale della persona, quella dei maltrattamenti posta invece a protezione dei congiunti interesse dello Stato alla tutela della famiglia da comportamenti vessatori violenti e dell'interesse delle persone facenti parti della famiglia alla difesa della propria incolumità fisica e psichica», nonché la circostanza, a ciò connessa, «che il delitto di maltrattamenti presupponga una relazione di familiarità comunque perdurante, per quanto affievolita, nei casi di separazione legale o di fatto⁷⁷».

Di conseguenza si afferma che, in linea di principio, si configura l'ipotesi aggravata del delitto di *stalking* di cui all'art 612-*bis*, comma due, c.p., in presenza di condotte che esulino dalla fattispecie di maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e affettivo o comunque della sua attualità temporale, per cui la carenza del requisito della convivenza esclude l'integrazione del delitto di cui all'articolo 572 c.p. solo nel caso di divorzio tra i coniugi ovvero di cessazione della relazione di fatto⁷⁸.

Senonché tale approdo interpretativo, per un verso non indica quando sopravviene la cessazione del vincolo familiare e affettivo e quando termina la sua attualità temporale, per l'altro si lega alla già accennata tendenza ad ampliare il concetto di persona della famiglia di cui all'art. 572 c.p. fino a ricomprendere i maltrattamenti posti in essere a seguito della cessazione della convivenza da parte del coniuge separato, presupponendo, anche senza fornire adeguato riscontro fattuale, che nei casi di separazione legale o di fatto la relazione di familiarità risulti comunque perdurante, per quanto affievolita⁷⁹.

In considerazione di ciò la stessa giurisprudenza ha finito per assegnare agli atti persecutori, nella previsione aggravata di cui al comma 2, una funzione residuale ai limiti della sostanziale disapplicazione, riducendola a "postume proiezioni temporali", nonché affermando che l'art. 612-*bis* c.p. serve a sanzionare «con effetti diacronici comportamenti che, sorti in seno alla comunità familiare (o assimilata) ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulerebbero dalla fattispecie dei

⁷⁶ In merito cfr. G. DE SIMONE, *Il delitto di atti persecutori*, Roma, 2013, p. 180 e ss.; A. VALSECCHI, *Il delitto di "Atti persecutori"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1401.

⁷⁷ Cfr., tra le altre, Cass., Sez. VI, 22 settembre 2003, n. 49109, in *Cass. pen.*, 2005, p. 62 e ss.

⁷⁸ Cass., Sez. VI, 16 giugno 2022, cit.; Cass., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 45095; Cass., Sez. VI, n. 16486/2018.

⁷⁹ Cfr. Cass., Sez. VI, 21 gennaio 2009, n. 16658, in *Cass. pen.*, 2010, p. 606, con nota di E. LO MONTE, *Art. 572 c.p.: maltrattamenti infraconiugali in ipotesi di interruzione della convivenza*.

maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo o sodalizio familiare e affettivo o comunque della sua attualità che continuità temporale⁸⁰».

La soluzione offerta non può dirsi convincente proprio perché si fonda su un compromesso di difficile realizzazione, ovvero assegnare uno specifico ambito applicativo al cd. *stalking* familiare salvaguardando la pregressa interpretazione lata dell'art. 572 c.p.

A tal proposito è sin troppo facile notare come, invece, detto percorso ermeneutico finisca per smarrire la specificità delle due fattispecie, da un lato svuotando di significato la particolare qualificazione dei rapporti interpersonali sottostanti la norma incriminatrice dei maltrattamenti, dall'altro finendo per poggiare la distinzione su elementi meramente formali quali il sopraggiungere o meno della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Diviene quindi indispensabile ricollocare il *discrimen* tra le due fattispecie mediante l'adozione della già prospettata interpretazione restrittiva dei presupposti soggettivi dell'art. 572 c.p.⁸¹, dovendosi considerare, al riguardo, che la progressiva estensione del concetto di persona della famiglia o comunque convivente è derivata proprio dalla necessità di colmare vuoti di tutela riferibili a situazioni "parafamiliari" o successive alla crisi del rapporto di coniugio. Queste ultime però possono ora essere senz'altro ricondotte alla fattispecie di cui all'art. 612-bis, comma 2, c.p.⁸², più specifica nella sua formulazione letterale e perciò maggiormente idonea a ricomprendere le ipotesi contraddistinte dall'avvenuta separazione o dalla presenza di legami affettivi pregressi rispetto alle condotte di maltrattamento realizzate⁸³.

Anche al riguardo inoltre può risultare opportuno valorizzare il contributo fornito di recente dalla Consulta la quale, non a caso, nell'evidenziare il rischio di interpretazioni contrastanti dell'art. 572 c.p. con il divieto di analogia a sfavore del reo, ha posto in rilievo come l'orientamento volto ad ampliarne i requisiti soggettivi risalga ad epoca antecedente all'introduzione dell'articolo 612-bis c.p. e si sia formato, in larga misura, in riferimento ad ipotesi caratterizzate dal venir meno di una preesistente convivenza.

In questa direzione si ritiene senz'altro auspicabile che la fattispecie aggravata degli atti persecutori possa recuperare quanto prima l'ambito di tutela ad essa specificatamente assegnato dal legislatore, con specifico riguardo alle situazioni caratterizzate dalla cessazione o dalla mancanza di un rapporto interpersonale qualificato dal requisito della familiarità/convivenza tra autore e vittima del reato, non potendosi ridurre a quelle inafferrabili "*postume proiezioni temporali*" individuate dalla

⁸⁰ Così Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, in *Dir. pen. cont.*, 20 luglio 2012, con nota di C. MINNELLA, *La Cassazione traccia la linea di confine tra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di stalking*, nonché successivamente Cass., VI, n. 3356/2018.

⁸¹ In alternativa si potrebbe pensare di reintrodurre la precedente formula restrittiva dell'aggravante contenuta nell'art. 612-bis, comma 2, c.p., come suggerito da A. MERLI, *op. cit.*, p. 56 RIV.

⁸² Cfr. C. MINNELLA, *Restano incerti i confini di punibilità del delitto di atti persecutori*, nota a Cass., Sez. VI, 16 luglio 2010, in *Cass. pen.*, 2011, p. 968.

⁸³ In questi termini, M.V. FALCO, *Osservazioni a Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011*, cit., p. 1055.

giurisprudenza nelle due ipotesi residuali del sopraggiungere della sentenza di divorzio o del definitivo venir meno della pregressa relazione affettiva *more uxorio*⁸⁴.

8. Il requisito dell'abitudine ed il suo riflesso sulla consumazione del reato e sull'individuazione della legge applicabile.

L'art. 572 c.p. rientra nella categoria dei cd. reati di durata⁸⁵ e si registra ormai un'ampia convergenza nel considerarlo quale fattispecie necessariamente abituale richiedendosi, affinché sia integrata la norma incriminatrice, la reiterazione nel tempo ed in occasioni diverse delle condotte di maltrattamento⁸⁶.

Più nello specifico viene in rilievo un delitto abituale proprio, il quale si caratterizza per la sussistenza di fatti che, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire reato, ma che rinvergono la *ratio* dell'antigiuridicità penale nella loro ripetizione protratta nel tempo e nella persistenza dell'elemento intenzionale⁸⁷.

Solo mediante il requisito dell'abitudine risulta infatti possibile cogliere l'unità di significato⁸⁸ che salda il fronte oggettivo, determinato dal ricorrere di situazioni omogenee e tali da provocare sofferenze fisiche e morali, con il fronte del dolo che deve sorreggere l'insieme dei comportamenti, tanto che l'elemento di raccordo tra le singole condotte viene rinvenuto in un atteggiamento volitivo che non si risolve in manifestazioni, seppure ripetute, di contingente aggressività, ma che compri il consapevole perseverare di condotte lesive della dignità della persona offesa⁸⁹.

Lo stesso carattere di abitudine si lega inoltre indissolubilmente all'offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie, in quanto è proprio la considerazione unitaria della reiterazione delle singole condotte a cagionare la lesione della personalità della vittima che porta alla consumazione del reato, mentre le singole condotte, di per sé, possono configurare altre norme incriminatrici laddove ne ricorrano tutti gli elementi costitutivi.

Queste caratteristiche precipue della fattispecie, unitamente alla mancanza di un evento naturalistico⁹⁰, si riflettono inevitabilmente sul complesso tema della

⁸⁴ Cass., Cass., Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 24575, cit., in riferimento ad un caso in cui gli episodi vessatori si erano verificati proprio a decorrere dalla separazione e dal cessare della convivenza, ma prima dell'entrata in vigore della fattispecie di atti persecutori.

⁸⁵ V., per tutti, il recente lavoro monografico di A. AIMI, *Le fattispecie di durata. Contributo alla teoria dell'unità o pluralità dei reati*, Giappichelli, 2020.

⁸⁶ F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 269; A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 357 e ss. In una prospettiva storica P. SEMERARO, *La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi*, in *Cass pen.*, 2020 p. 4588, sottolinea come, già nella disciplina vigente con il codice Zanardelli, il delitto era sanzionato solo se i maltrattamenti fossero stati "gravi e frequenti".

⁸⁷ G. FIANDACA- E. MUSCO, *Diritto penale. Pt. Spec.*, Vol. II, Tomo I, 2020, p. 474; F. COPPI, voce *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 248-250; A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 357.

⁸⁸ Così A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 360.

⁸⁹ Cass., Sez. VI, 19.6.2012, n. 25183, C.E.D. Cass. n. 253042; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n.6126, con nota di P. SEMERARO, *La tipicità nei maltrattamenti contro familiari e conviventi*, cit., p. 4586.

⁹⁰ Sul punto R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 215, sottolinea come, nonostante siano molti gli argomenti che militano in favore della tesi secondo cui il delitto di maltrattamenti

consumazione del reato⁹¹ che, secondo la lettura prevalente, si realizza quando la reiterazione abbia raggiunto una consistenza tale da integrare la lesione e la condotta posta in essere diventi riconoscibile come maltrattamento⁹², accertamento che però, in molte fattispecie, presenta non trascurabili margini di discrezionalità interpretativa, in quanto non può prescindere dalla valutazione delle caratteristiche specifiche del singolo caso⁹³.

A ciò occorre aggiungere altresì che la consumazione può protrarsi nel tempo laddove, successivamente ad essa, vengano realizzate ulteriori condotte di maltrattamento e, in tali ipotesi, l'indirizzo ermeneutico prevalente tende a ritenere che il reato si consumi in via definitiva quando i maltrattamenti siano terminati⁹⁴.

In questa direzione, se è vero che non sorgono particolari questioni ogni qualvolta i maltrattamenti si realizzino secondo uno schema omogeneo e riconoscibile, senza soluzione di continuità ed in un periodo di tempo ben circoscritto, non poche incertezze interpretative sorgono invece quando tra le condotte poste in essere si verifichi un rilevante intervallo temporale, fattispecie in cui occorre altresì distinguere se, a seguito dell'interruzione, vengano posti in essere episodi isolati o un'ulteriore sequenza ben riconoscibile di condotte⁹⁵.

A tal proposito i giudici di legittimità ritengono decisiva la durata dell'intervallo temporale, considerando di regola irrilevante che le condotte di maltrattamento siano separate fra loro da fasi di normalità tra la vittima ed il soggetto attivo per cui «il reato sussiste anche nell'ipotesi in cui sia presente un intervallo temporale tra un'azione e l'altra⁹⁶». In senso opposto si è però sostenuto che «allorché la serie di fatti costituenti maltrattamenti si esaurisca e dopo un notevole intervallo temporale ne inizi un'altra contro lo stesso soggetto passivo, si realizzano due autonomi reati di maltrattamenti, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione, in presenza di un medesimo disegno criminoso⁹⁷.

Dalla natura stessa della fattispecie quale reato abituale e dalle difficoltà interpretative inerenti all'individuazione del suo momento consumativo conseguono poi inevitabili incertezze anche in merito alla determinazione del tempo del commesso

costituirebbe reato di mera condotta, vi è un altro orientamento, che trova riscontro anche nella giurisprudenza, secondo cui invece i maltrattamenti sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento implicito.

⁹¹ Si tratta di una questione interpretativa da sempre dibattuta in riferimento all'art. 572 c.p., sul punto cfr. già G.D. PISAPIA, *voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 525

⁹² F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 281; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2018, n. 27201.

⁹³ G.D. PISAPIA, *voce Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, cit., p. 526.

⁹⁴ F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 282.

⁹⁵ A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 361, sottolinea come non sia possibile stabilire una volta per tutte quanti episodi siano necessari ad integrare l'abitudine del fatto e quante volte il maltrattamento dovrà ripetersi prima di trasformarsi in maltrattamenti: «vengono in considerazione valutazioni che non possono non essere ampiamente rimesse alla discrezionalità del giudice e alla sua capacità di cogliere le dinamiche della vicenda concreta».

⁹⁶ Cass., Sez. III, 22 novembre 2017, in *Ced Cass.*, n. 272452.

⁹⁷ Cass., Sez. VI, 19 ottobre 2017, n. 56961.

reato e della legge ad esso applicabile, nonché, di riflesso, del *dies a quo* della prescrizione.

Si tratta di una questione che, lungi dal caratterizzarsi per una valenza esclusivamente teorica, assume una sempre maggiore rilevanza pratica a fronte della già menzionata evoluzione normativa, la quale ha comportato, tra l'altro, plurimi inasprimenti sanzionatori, l'introduzione di nuove circostanze aggravanti, nonché la previsione di obblighi specifici a cui subordinare la sospensione condizionale della pena.

In questa prospettiva occorre domandarsi in particolare se, in presenza dell'inasprimento della risposta punitiva, il tempo del commesso reato vada individuato nell'inizio della consumazione - e dunque nel momento in cui la condotta posta in essere assume il carattere di tipicità - oppure in riferimento all'ultima condotta realizzata. In merito, come noto, parte della dottrina ricorre alla distinzione tra perfezione e consumazione del reato⁹⁸, posto che la prima si realizzerebbe al compimento di quell'atto che, sorretto dal dolo ed unendosi ai precedenti, realizza l'offesa, mentre la seconda avverrebbe nel momento in cui la gravità tipica raggiunge in concreto il suo apice, ovvero quando viene compiuta l'ultima condotta di maltrattamento⁹⁹.

A tal proposito l'indirizzo interpretativo maggioritario ritiene che nei reati abituali, laddove la condotta sia proseguita dopo l'entrata in vigore di una legge più severa, il soggetto agente debba essere punito in base alla nuova legge anche se questa prevede un trattamento sanzionatorio meno favorevole, in quanto la legge del tempo del commesso reato è la legge in vigore al momento in cui è stato realizzato l'ultimo degli atti che integrano la fattispecie¹⁰⁰.

Nella direzione opposta si argomenta invece che, in ipotesi di disposizioni modificative della disciplina, non possa applicarsi la nuova legge che contenga modifiche *in pejus* ai fatti già realizzati antecedentemente alla sua vigenza, pena la sostanziale violazione del principio costituzionale dell'irretroattività della legge penale sfavorevole¹⁰¹.

Sul tema la giurisprudenza di gran lunga maggioritaria è concorde in linea di principio nell'affermare che, per tutte le fattispecie di durata, la prosecuzione dell'attività

⁹⁸ F. MANTOVANI, *Diritto penale, Pt. gen.*, Padova, 2020, p. 468-469. D. PULITANÒ, *Diritto penale*, Torino, 2019, p. 160.

⁹⁹ Così, nello specifico dell'art. 572 c.p., A. SPENA, *Reati contro la famiglia*, cit., p. 375 e 376; in giurisprudenza cfr. Cass., Sez. VI, 16.12.86, n. 3032.

¹⁰⁰ Cfr. in tal senso A. CADOPPI - P. VENEZIANI, *Elementi di diritto penale, Pt. gen.*, Padova, 2015, p. 148-149; G. DE FRANCESCO, *Diritto penale. Forme del reato*, Torino, 2013, p. 153; G. DE VERO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2020, p. 434; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., p. 103; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale, Pt. Gen.*, 2022, p. 306; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., p. 172 e ss.

¹⁰¹ Con riferimento specifico all'art. 572 c.p. cfr. M. GAMBARDELLA, *Maltrattamenti in famiglia*, in *Delitti contro la famiglia*, cit., p. 481 e ss. In merito al reato permanente, in questa prospettiva, R. RAMPIONI, *Contributo alla teoria del reato permanente*, Padova, 1988, p. 112 e ss. Più in generale nella manualistica, sempre in questa direzione, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale*, cit., p. 117-118; A. MANNA, *Corso di diritto penale. Pt. Gen.*, Padova, 2015, p. 483; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Pt. Gen.*, Torino, 2016, p. 227 e 228 e 470; F. RAMACCI, *Corso di diritto penale*, Torino, 2017, p. 433.

criminosa in un tempo successivo all'entrata in vigore della legge più severa comporti l'applicabilità del trattamento sanzionatorio da questa previsto¹⁰².

Si tratta di un indirizzo interpretativo rigoroso che però può essere opportunamente ridimensionato mediante un'attenta valutazione del momento consumativo del reato, che consenta di ovviare al rischio di automatici "slittamenti in avanti", come dimostra una recente sentenza della Cassazione riguardante proprio la fattispecie dei maltrattamenti in famiglia, in cui, a fronte della cessazione della convivenza quale fatto interruttivo delle condotte abituali, era residuo un singolo episodio.

Nello specifico i giudici di legittimità hanno ritenuto che la norma incriminatrice di cui all'art. 572 c.p. possa considerarsi cessata con il venir meno del rapporto di convivenza «quando in epoca successiva non siano state descritte specifiche condotte maltrattanti, idonee a porsi in termini di continuità con quelle pregresse e tali da far ritenere la prosecuzione del reato¹⁰³».

In questa prospettiva, si afferma, il verificarsi di un singolo episodio quale l'invio di un *sms* dal contenuto minatorio, a distanza di mesi dalla cessazione della convivenza e senza che nel frattempo siano emerse ulteriori condotte di maltrattamento, non può considerarsi di per sé sufficiente a protrarre la consumazione del reato.

Si tratta di una soluzione condivisibile che può essere agevolata mediante l'adozione di una lettura maggiormente restrittiva dei presupposti soggettivi e oggettivi della fattispecie posto che, laddove invece questi ultimi vengano interpretati mediante le formule ampie e generiche già esaminate, l'individuazione del momento consumativo del reato e della legge ad esso applicabile sarà inevitabilmente soggetta ad una discrezionalità valutativa tanto ampia da determinare il rischio di sfociare nel vero e proprio arbitrio.

9. Prospettive de iure condendo: dagli interventi di riforma "emergenziali" ad una complessiva rivisitazione della fattispecie: le proposte della AIPDP.

Dall'analisi compiuta finora emerge chiaramente come gli interventi di riforma susseguiti sull'art. 572 c.p. siano stati mossi principalmente dalla necessità di garantire, anche sulla spinta del diritto sovranazionale¹⁰⁴, una risposta sanzionatoria più adeguata mediante l'innalzamento dei livelli edittali, la previsione di nuove circostanze aggravanti, il raddoppio dei termini di prescrizione, nonché attraverso plurimi

¹⁰² Tra le più recenti Cass., Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 9956, in *C.E.D. Cass.* 272374-01; Cass., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 35588, in *C.E.D. Cass.* 271208; Cass., Sez. V, 3 aprile 2017, n. 22210, in *C.E.D. Cass.* 270241. Con specifico riferimento alla fattispecie dei maltrattamenti v. Cass., Sez. VI, 13 marzo 1987, n. 3032 e, da ultimo, Cass., Sez. VI, 6 marzo 2018, n. 18175.

¹⁰³ Cass., Sez. VI, 25.2.21, n. 17599, in *DeJure*.

¹⁰⁴ In particolare, sull'incidenza della Convenzione di Istanbul e del diritto sovranazionale sulla normativa interna cfr. C. LEOTTA, voce *Femminicidio*, in *Dig. Disc. Pen.*, Milano, 2014, 248 e ss.; T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *Dir pen cont. Riv trim.*, 3/2020, p. 462 e ss.

interventi *a latere* della norma incriminatrice, con particolare riguardo alle disposizioni che hanno riguardato il codice di procedura penale.

Questo accresciuto rigore sanzionatorio, se per un verso trova giustificazione nella necessità di assicurare effettività di tutela a fronte di forme particolarmente odiose di sistematica sopraffazione, per l'altro andrebbe bilanciato mediante un intervento di più ampio respiro capace di incidere in primo luogo sulla descrizione del tipo legale e di assicurare il rispetto dei fondamentali principi di precisione, sufficiente determinatezza ed offensività della fattispecie.

A tal proposito è stato già evidenziato come l'unico intervento di riforma realizzato sulla descrizione del fatto tipico, ovvero la specificazione "o comunque convivente" accanto all'ampia locuzione "persona della famiglia", sia stato svuotato di significato dall'indirizzo giurisprudenziale che, nonostante l'inequivocabile dettato normativo, non ritiene che la convivenza possa considerarsi quale presupposto di operatività della fattispecie incriminatrice.

Ne deriva che i nodi gordiani che da sempre caratterizzano l'art. 572 c.p., ovvero l'individuazione del bene oggetto di tutela, dei soggetti attivi e passivi della fattispecie e del contenuto da assegnare all'utilizzo del verbo "maltratta", rimangono sostanzialmente rimessi alle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali.

A tal proposito l'Associazione Italiana Professori di Diritto Penale, nell'ambito di una complessiva opera di revisione dei delitti contro la persona, ha proposto *de iure condendo* un ampio articolato in cui vengono formulate due ipotesi di riforma della fattispecie in esame e, ancor prima, nella Sezione I, una serie di disposizioni comuni recanti le definizioni di "Nozione di famiglia e di formazione sociale esistenziale", "Nozione di prossimi congiunti", "Nozione di coniuge", "Rapporto di parentela" e "Obbligo di protezione"¹⁰⁵.

Oltre all'unanime indicazione di collocare la fattispecie nell'ambito dei delitti contro la persona e nello specifico dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale o dei delitti contro la personalità individuale¹⁰⁶, la proposta di riforma dell'articolo 572 c.p. prevede quale prima opzione lo scorporamento del reato in due distinte previsioni normative, l'una riguardante i maltrattamenti realizzati all'interno delle mura domestiche e l'altra i maltrattamenti posti in essere nei confronti di persone in affidamento per ragioni di età, salute o lavoro.

Quanto alle rubriche delle fattispecie è stato proposto di intitolare, come suggerito dalla Convenzione di Istanbul, accanto alla dicitura classica dei "Maltrattamenti contro familiari e conviventi" l'espressione "Violenza domestica"¹⁰⁷

¹⁰⁵ Cfr., AIPDP, *Progetto di riforma del codice penale parte speciale, Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, in www.aipdp.it.

¹⁰⁶ Non manca comunque chi ritiene opportuno, ferma restando la collocazione tra i delitti contro la persona, specificare il contesto in cui la fattispecie si realizza, suggerendo l'adozione della dicitura "Maltrattamenti contro la persona nella famiglia e nelle formazioni sociali assimilate", cfr. in proposito il contributo di A. MERLI, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 50.

¹⁰⁷ A. SPENA, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 58, rileva però come la dicitura violenza domestica, anche in considerazione della definizione che ne dà la Convenzione di Istanbul, risulti più ristretta rispetto alla nozione di maltrattamenti, la quale non richiede necessariamente

mentre, per l'altra ipotesi normativa, è stata proposta la rubrica "Maltrattamenti contro le persone in affidamento".

Il riferimento esplicito alla violenza domestica, oltre a costituire un'opzione fortemente evocativa, poggia su dati empirici e statistici di tutta evidenza¹⁰⁸, nonché su solidi ancoraggi provenienti dal diritto internazionale¹⁰⁹ e nello specifico la formulazione proposta prevede che: "chiunque maltratta in maniera reiterata il figlio, il genitore, il coniuge o l'altra parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, oppure altra persona a cui è legato, o è stato legato, da una stabile relazione di convivenza, è punito con la reclusione da due a sei anni».

Il secondo comma, riferito alle fattispecie aggravate dall'evento e riproposto anche in riferimento alle altre ipotesi normative, statuisce che: «se dal fatto deriva quale evento non voluto, ma prevedibile, una lesione personale grave, si applica la reclusione da 5 a 9 anni; se dal fatto deriva, quale evento non voluto, ma prevedibile, una lesione gravissima si applica la reclusione da 8 a 15 anni; se dal fatto deriva, quale evento non voluto, ma prevedibile, la morte, si applica la reclusione da 14 a 24 anni».

Sulla scorta di questa impostazione viene poi conferita rilevanza autonoma ai "Maltrattamenti contro persone in affidamento", per i quali è stata formulata una fattispecie *ad hoc* così descritta: «chiunque, in maniera reiterata, maltratta una persona che, per ragioni di età, di salute, di lavoro è affidata alle sue cure o alla sua custodia è punito con la pena da due a cinque anni¹¹⁰».

In alternativa a tale soluzione è stato invece proposto un intervento di riforma che mantenga i diversi contesti relazionali ancora accorpati, mediante una fattispecie così descritta: «chiunque maltratta una persona della famiglia coniugale, para-coniugale

la presenza di condotte illecite costruite in termini di "violenza".

¹⁰⁸ Al riguardo particolarmente indicativi i dati Istat richiamati dalla relazione al d.d.l. n. 1455 - presentato il 17 dicembre 2018 alla Camera dei Deputati - e da cui ha tratto origine la l. n. 69/2019, in cui si legge che "in materia di violenza propriamente domestica le denunce per il delitto di maltrattamenti in famiglia sono aumentate da 9.294 nel 2011 a 14.247 nel 2016 e che le vittime del delitto di maltrattamenti risultano essere di sesso femminile in proporzione pari all'80% circa. Di particolare interesse, inoltre, l'analisi svolta da C. PECORELLA-P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica: un'indagine sulla prassi del Tribunale di Milano in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)*, in *Dir. pen. cont.*, 10 Aprile 2018, nonché il quadro di sintesi offerto da A. VALSECCHI, *Codice rosso e diritto penale sostanziale*, cit., p. 166. Infine, secondo i dati Istat più recenti e rinvenibili sul sito istituzionale *salute.gov.it*, il 31,5% delle donne tra 16 e 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono esercitate da *partner*, parenti o amici e gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da *partner*. I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, aggiornato al 20 novembre 2022, evidenziano che nel periodo 1 gennaio – 20 novembre 2022 sono stati registrati 273 omicidi, con 104 vittime donne. Le donne uccise in ambito familiare/affettivo sono state 88 e, di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del *partner/ex partner*. Infine, nel 2021, sono stati commessi 303 omicidi ed in 184 casi le vittime sono uomini e in 119 sono donne: le vittime uccise in una relazione di coppia o in famiglia sono 139 (45,9% del totale), 39 uomini e 100 donne.

¹⁰⁹ Per tutti cfr. T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, cit., p. 466.

¹¹⁰ Nel quadro di sintesi redatto da S. LARIZZA, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali essenziali*, cit., p. 64, si specifica che, in riferimento alla violenza esercitata nei luoghi di lavoro ed in particolare all'ipotesi del cd. *mobbing* lavorativo, la possibile formulazione di un'apposita ipotesi di reato è stata rinviata ad un momento ulteriore in considerazione della sua complessità.

o mono-genitoriale o legata da intime consuetudini di vita, comunione di interessi e reciproca assistenza e solidarietà, anche senza coabitazione, o una persona a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito alla reclusione da due a sei anni¹¹¹».

Negli articolati proposti, con particolare riguardo alla prima ipotesi di riforma, risulta dunque evidente l'obiettivo di intervenire sul novero dei soggetti passivi della fattispecie al fine di ovviare, sia alle incertezze interpretative che si sono registrate finora sul punto, sia all'equiparazione legislativa tra condotte che si realizzano in contesti relazionali nettamente difformi tra loro e che possono presentare, per chi le subisce, una gravità differente.

In particolare, si è ritenuto che il disvalore insito in una violenza perpetrata all'interno delle pareti domestiche sia differente in termini di libertà di scelta rispetto ad una condotta di sopraffazione posta in essere in ambiente lavorativo o in istituzione come asili o ricoveri per anziani, dove la possibilità di sottrarsi a tale tipo di violenza, seppure indiretta, è sicuramente più ampia¹¹².

Inoltre, in merito alla questione relativa all'opportunità o meno di mantenere nella nuova formulazione il termine "maltratta", sono emerse tre diverse strade percorribili, ovvero il suo mantenimento senza ulteriori specificazioni, il suo mantenimento ma con l'aggiunta, nella parte finale della disposizione, di una definizione legislativa, oppure ancora la sua eliminazione, tenendo in considerazione l'esperienza legislativa di altri paesi come Francia e Spagna e dunque procedendo ad una descrizione della condotta di maltrattamenti mediante un esplicito riferimento all'uso di violenza e minaccia¹¹³.

Al riguardo è stato in ultimo ritenuto preferibile, a fronte di un ampio e diversificato dibattito, mantenere il termine "maltratta" senza procedere ad una sua definizione legislativa, in considerazione della copiosa e stabile giurisprudenza formatasi sul punto e delle inevitabili difficoltà che si riscontrano nel cristallizzare, in una preposizione normativa, un fascio di condotte così vasto ed eterogeneo.

10. Alcune considerazioni finali in una prospettiva *de iure condendo*.

La ricchezza degli spunti emersi nel dibattito sorto nell'AIPDP in ordine alla riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali è tale da non consentire una compiuta trattazione in questa sede, ma si ritiene possa rappresentare comunque l'occasione per talune considerazioni conclusive in una prospettiva di riforma del tipo legale che consenta di bilanciare adeguatamente

¹¹¹ Fattispecie rubricata come "Maltrattamenti contro la persona nella famiglia e nelle formazioni sociali assimilate".

¹¹² Sul punto v. *infra* par. 10.

¹¹³ Cfr. in merito la sintesi svolta da S. LARIZZA, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 45 e 46.

l'aumentato rigore sanzionatorio della fattispecie con l'osservanza dei principi cardine del diritto penale.

In merito non vi è dubbio che l'idea forte emersa in seno alle proposte normative sviluppate dall'AIPDP sia da individuare nello scorporo dell'attuale fattispecie di cui all'articolo 572 c.p. in due diverse norme incriminatrici, al fine di riconoscere ed al contempo conferire peculiare rilievo alla cd. violenza domestica.

A tal proposito appare infatti paradossale rilevare come nel nostro codice penale a tutt'oggi manchi una fattispecie che punisca specificatamente tale forma di violenza, pur venendo in rilievo un'espressione, spesso accumulata a quella di violenza di genere, per quanto distinta da essa, richiamata in plurimi provvedimenti normativi¹¹⁴, nonché espressamente definita - a livello sovranazionale - nella disposizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 27 giugno 2013, n. 77¹¹⁵.

Allo stesso modo le evidenze empiriche e criminologiche rendono tangibile, per un verso l'enorme dimensione del fenomeno, dovendosi altresì considerare l'elevata cifra nera relativa alle fattispecie non denunciate, per l'altro le peculiari motivazioni, affettive, economiche, sociali e culturali, che favoriscono l'instaurarsi di un regime sopraffazione e prevaricazione nei contesti domestici¹¹⁶.

¹¹⁴ Si consideri da ultimo la già richiamata l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere".

¹¹⁵ Come noto secondo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011, cd. Convenzione di Istanbul, la "violenza domestica" consiste in «tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o *partner*, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima» (art. 3, lett. b). È opportuno considerare inoltre che la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, nonché definisce come violenza nelle relazioni strette «quella commessa da una persona che è l'attuale o l'ex coniuge o *partner* della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere dal fatto che l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima».

Nel diritto interno vi è invece un'unica definizione, con riferimento all'applicazione della misura preventiva extrapenale dell'ammonizione da parte del questore di chi abbia commesso, in ambito domestico, il reato di percosse o di lesioni personali lievissime non aggravato, contenuta nell'art.3, comma 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con mod. dalla l. n. 119/2013, che, mutuando in larga parte dalla convenzione di Istanbul, definisce la "violenza domestica" come «uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima». Sul punto cfr. A. MERLI, *Violenza di genere e femminicidio*, in *Dir. pen. cont.*, 10 gennaio 2015, p. 19. In proposito M. BERTOLINO, *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 4, p. 1721, sottolinea come la definizione di violenza domestica fornita dal d.l. 93/2013 comporti il superamento della prospettiva della reiterazione delle condotte che caratterizza invece fattispecie criminose come quella dei maltrattamenti e degli atti persecutori, per dare rilevanza anche ad un solo atto di violenza, purché grave.

¹¹⁶ Si vedano sul punto ancora le puntuali rilevazioni svolte da C. PECORELLA-P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica*, cit., p. 2-3.

In questa direzione la differenza con altri ambiti peculiari, come gli asili nido, le case per anziani e, al ricorrere di talune condizioni, anche i luoghi di lavoro, dove pure possono verificarsi forme particolarmente odiose di maltrattamenti, non è da rinvenire tanto nella portata offensiva/lesiva della condotta, quanto piuttosto nella particolare difficoltà di sottrarsi alle sopraffazioni ed alle prevaricazioni che si realizzano in ambito familiare¹¹⁷.

Se da un lato infatti minori, anziani non più autosufficienti e disabili presentano una ridotta possibilità di opporsi in prima persona alle sopraffazioni e si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità, dall'altro è però più facile che gli episodi vessatori vengano a cessare in virtù di un controllo esterno. Soprattutto, una volta emersa la sussistenza dei maltrattamenti, il rapporto può recidersi definitivamente, con ciò consentendo di ovviare una volta per tutte al pericolo di recidive che invece caratterizza la ben riconoscibile *escalation* criminosa che di frequente contraddistingue l'ambito domestico.

A conferma di ciò si consideri che le misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento, la cui violazione è ora penalmente sanzionata ex art. 387-*bis* c.p., trovano la loro ragion d'essere proprio nella necessità di tutelare la peculiare situazione che si realizza allorché le condotte di maltrattamento vengano realizzate all'interno delle cd. mura domestiche e successivamente alla loro emersione¹¹⁸, dando luogo a quello che può essere definito come un vero e proprio microsistema cautelare a tutela della vittima¹¹⁹.

Quanto alla descrizione della norma incriminatrice proposta e rubricata con l'espressione "Violenza domestica" si ritiene particolarmente apprezzabile l'individuazione, maggiormente rispondente alle esigenze della tassatività, dei soggetti attivi e passivi del reato nelle figure del figlio, del genitore, del coniuge o dell'altra parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, per utilizzare poi l'espressione di

¹¹⁷ Non a caso l'Italia, con la nota sentenza Talpis, Corte E.D.U., Sez. I, 2 marzo 2017, è stata condannata per non aver protetto una donna che aveva denunciato la violenza domestica subito successivamente sfociata, a causa dell'inerzia delle autorità competenti, nel tentato omicidio della ricorrente e nella morte del figlio. Per un commento a detta pronuncia si veda R. CASIRAGHI, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *Dir. pen. cont.*, 13 marzo 2017. Nella già richiamata Relazione al d.d.l. n. 1455, sulla scorta dei dati *Istat* analizzati, si ribadisce come "in seno ad ambienti come quello familiare appare spesso difficile intervenire con strumenti volti ad interrompere condotte delittuose, abituali e reiterate, affinché le stesse non abbiano una progressione tale da portare alla realizzazione di eventi lesivi sempre più gravi, fino all'omicidio".

In riferimento invece al livello di lesività delle fattispecie che possono verificarsi nei diversi ambiti non pare necessario diversificare il trattamento sanzionatorio da riservare ai maltrattamenti riguardanti una persona della famiglia rispetto a quelli realizzati in altri contesti relazionali, in considerazione del medesimo contenuto e del medesimo disvalore astratto delle condotte incriminate.

¹¹⁸ A ciò occorre aggiungere inoltre l'articolo 282-*bis*, comma 6, c.p.p., che, richiamando le modalità di controllo previste all'art. 275-*bis*, consente di verificare l'osservanza delle prescrizioni attraverso l'uso di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, sempre che la polizia giudiziaria ne abbia la disponibilità, allorché la fattispecie sia commessa in danno dei prossimi congiunti o del convivente.

¹¹⁹ L. ALGERI, *Il c.d. codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit., p.1369.

sintesi “oppure altra persona a cui è legato, o è stato legato, da una stabile relazione di convivenza¹²⁰”.

Quest’ultima formulazione, infatti, per un verso consente di tenere ferme alcune acquisizioni interpretative raggiunte con l’attuale formulazione, per l’altro indirizza più precisamente l’interprete mediante l’utilizzo dell’aggettivo “stabile” accanto all’ampio concetto di “relazione di convivenza”.

In tale modo potrebbe risultare più agevole avviare a quelle letture giurisprudenziali ultra-estensive che hanno portato agli aleatori ed inafferrabili concetti di “convivenza psicologica” e di “progettualità potenziale”, purché però il requisito della stabile convivenza sia riferito anche ai rapporti di parentela espressamente indicati, in ossequio alla dimensione prettamente fattuale delle relazioni interpersonali che possono essere ricomprese nell’articolo 572 c.p.

Inoltre la previsione di una norma *ad hoc* per la fattispecie dei maltrattamenti in ambito familiare, del tutto sganciata dal riferimento ai rapporti di autorità o di affidamento, potrebbe favorire il superamento di quella tendenza giurisprudenziale che, specie nei casi di violenza domestica, ritiene configurabile il reato solo nelle ipotesi in cui venga esercitata una posizione di potere o di dominio, mediante il ricorso a formule quali l’abuso di posizione dominante da un lato e la passiva soggezione dall’altro¹²¹.

Come si è già avuto modo di precisare, infatti, il tratto fondante della fattispecie in esame è da rinvenire nella degenerazione di un rapporto interpersonale qualificato da fisiologico a patologico a prescindere dalla sussistenza o meno di una posizione di soggezione o comunque di squilibrio di potere¹²², ben potendosi la fattispecie realizzare

¹²⁰ Sul punto suscita qualche perplessità il ricorso all’ampia formula “è legato o è stato legato” la quale, se per un verso recepisce la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) della Convenzione di Istanbul, per l’altro rischia di ricomprendere fattispecie in cui la relazione familiare di convivenza è ormai definitivamente cessata che, in ossequio al *proprium* dell’art. 572 c.p. e per i motivi già esposti, sarebbe preferibile ricondurre invece alla contigua ma differente previsione degli atti persecutori aggravanti ai sensi dell’art. 612-bis, comma 2, c.p. In questa direzione v. anche R. BARTOLI, *La famiglia nel diritto penale: evoluzione sociale, riforme legislative, costituzionalismo*, cit., p.34, che in proposito individua tre tipi di violenza: quella in presenza di convivenza, definibile come domestica in senso stretto; quella realizzata all’interno di una relazione affettiva in atto ma senza convivenza, da considerare come relazionale o domestica in senso ampio; infine la violenza in assenza di convivenza e di relazione che, come tale, dovrebbe esulare dalla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia.

¹²¹ V. Cass., VI, 12 marzo 2010, n. 25138, in *Diritto & giustizia on line*, 2010, p. 393 e ss., con nota di P. PALERMO, *Abitualità della condotta e sopraffazione nei maltrattamenti in famiglia. Note a margine di un carattere forte*, che ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per insussistenza del fatto, accogliendo il motivo di ricorso secondo il quale la vittima era, per ammissione della stessa, di carattere forte e per nulla intimorita dalla condotta del marito. V. inoltre Cass., 13 novembre 2015, n. 5258, in *Diritto & giustizia*, 2016, n. 8, p. 83, con nota di A. GASPARRE, *Clima di contrapposizione tra moglie e marito esclude lo stato di soggezione*, che ha escluso la sussistenza del reato ravvisando “accesa conflittualità, tensione e radicata contrapposizione” tra i due coniugi, dotati entrambi «di un livello di formazione professionale, cultura, condizioni sociali ed economiche ben superiori alla media, che rendevano impossibile ravvisare la “passiva soggezione della moglie nei confronti del marito” ».

¹²² M. DEL TUFO, *I delitti contro la famiglia*, cit., p. 498, sottolinea come il bene giuridico della fattispecie vada individuato nell’offesa alla personalità nell’ambito di particolari rapporti interpersonali che, per loro stessa natura, dovrebbero favorire e non danneggiare lo sviluppo della personalità individuale.

nell'ambito di una relazione, almeno in origine, del tutto paritetica¹²³. Ne deriva che la circostanza secondo cui la vittima sia più attrezzata, socialmente o culturalmente, tanto da essere in condizione di rispondere a maltrattamenti subiti eventualmente interrompendo la relazione o comunque formalizzando la denuncia, non esclude affatto, di per sé, la rilevanza penale di una condotta che abbia determinato l'instaurarsi, per un apprezzabile lasso temporale, di un rapporto interpersonale offensivo ed umiliante¹²⁴.

Precisato ciò e passando ora invece a considerare la prospettiva opposta, è proprio in ambito familiare che, limitatamente a situazioni specifiche non connotate da una particolare gravità, il ritrarsi del diritto penale potrebbe risultare funzionale al recupero di una prospettiva dialogica che consenta, attraverso gli innesti derivanti dall'adozione del paradigma della mediazione e della giustizia riparativa¹²⁵ oppure operando in via di eccezione sul regime di procedibilità laddove possa escludersi il pericolo di recidiva¹²⁶ oppure ancora prevedendo una causa di estinzione del reato in presenza di ravvedimento operoso¹²⁷, di riportare il rapporto interpersonale alla sua dimensione fisiologica, anche in considerazione di particolari esigenze che possono derivare, ad esempio, dalla tutela degli interessi di figli minorenni.

A tal proposito occorre considerare anche che la Corte costituzionale, pur avendo dichiarato inammissibile la questione di illegittimità dell'articolo 572 c.p. per violazione degli artt. 2, 3, 29, 30, 31 Cost., nella parte in cui non dispone che la duratura conciliazione tra i coniugi possa operare come causa estintiva della punibilità del reato, ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i fatti estintivi del

¹²³ Cfr. C. PECORELLA-P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica*, cit., p. 25. R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 207-208, rileva che il criterio della "soggezione" vale senz'altro per i rapporti basati sull'autorità e sull'affidamento, ma non anche per le relazioni familiari e tra conviventi: «vero è piuttosto che in tutti i fatti di maltrattamento uno stato di soggezione può costituire un punto di arrivo, ma non è detto che sia il punto di partenza. Si pensi a quanto accade tra i coniugi o conviventi *more uxorio*: la relazione non può che definirsi di parità, potendosi poi nei fatti instaurarsi una dinamica di sovraordinazione/subordinazione dove attecchisce il maltrattamento che conclama questo stato fattuale di soggezione». Di conseguenza il criterio della soggezione non dovrebbe trovare applicazione in tutte le ipotesi relazionali prese in considerazione dalla fattispecie, dovendosi in particolare ritenere che nelle relazioni familiari è necessario un rapporto strettissimo che ruota attorno al concetto di convivenza, mentre nelle relazioni che si basano sull'autorità viene in considerazione un rapporto di soggezione ed in quelle che afferiscono a rapporti di affidamento una situazione di particolare "vulnerabilità".

¹²⁴ In questa direzione C. PECORELLA-P. FARINA, *La risposta penale alla violenza domestica*, cit., p. 25-26.

¹²⁵ T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, cit., p. 479.

¹²⁶ T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, cit., p. 474, sottolinea come non sia facile armonizzare esigenze confliggenti tra loro e quindi, per un verso garantire la libertà di autodeterminazione espressa dalla querela che non si potrebbe sacrificare a beneficio di istanze punitive e/o securitarie, dall'altra gli indubbi vantaggi della procedibilità d'ufficio, in quanto non sempre la titolarità del diritto querela sottende un'autentica libertà di scelta posto che pressioni e condizionamenti possono avere gioco facile sulla volontà di una vittima estremamente vulnerabile.

¹²⁷ S. LARIZZA, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 65; E. PALERMO, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 63.

reato auspicandone però l'introduzione¹²⁸, ferma restando, sul punto, la presenza di precise indicazioni convenzionali in relazione al regime della procedibilità¹²⁹.

Per quanto concerne invece la proposta normativa relativa ai "maltrattamenti contro persone in affidamento", la stessa è stata strutturata estromettendo il riferimento ai cd. rapporti di autorità e riservando un'apposita riflessione in merito all'opportunità di configurare una fattispecie *ad hoc* per il *mobbing* lavorativo, allorquando la condotta venga realizzata da soggetti gerarchicamente sovraordinati nei confronti dei loro sottoposti¹³⁰.

Infine sono già state accennate le ragioni, in buona parte condivisibili, che hanno portato al permanere della generica locuzione "maltratta", da individuare essenzialmente, sia nell'acquisita stabilità interpretativa in ordine all'effettivo contenuto del verbo maltrattare, sia nelle difficoltà che si incontrano nell'individuare un termine diverso che non lasci spazio a margini di discrezionalità interpretativa o, in alternativa, nel pervenire ad un'elencazione di comportamenti vessatori che non possa dirsi incompleta ed approssimativa¹³¹.

In senso contrario però potrebbe ritenersi utile cogliere l'occasione di un'ampia riforma della fattispecie per soddisfare le condivise istanze di garantire una maggiore tassatività e precisione nella descrizione della condotta tipica, anche in considerazione del particolare rigore sanzionatorio che caratterizza la norma incriminatrice.

A tal proposito una base di partenza potrebbe rinvenirsi attraverso la combinazione della definizione proposta nell'ambito dei lavori dell'AIPD¹³² con quella presente nella Convenzione di Istanbul, adottando una formulazione così sintetizzabile: "costituiscono maltrattamenti l'infrazione abituale di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica o comunque di vessazioni, sofferenze, castighi o umiliazioni tali da ledere la personalità della vittima".

Una definizione siffatta, per quanto inevitabilmente esposta al rischio di includere troppo o troppo poco (*omnis definitio in iure periculosa est*), consentirebbe di

¹²⁸ C. Cost., 11 luglio 1990, n. 357, in *Giur. cost.*, 1990, p. 2226 e ss., richiamata da E. Palermo, *op. cit.*, p. 63; S. RIONDATO, *Cornici di famiglia nel diritto penale italiano*, cit., p. 13. Nella fattispecie un giovane marito tossicodipendente veniva arrestato per maltrattamenti ma, successivamente, ottenuta la libertà provvisoria, si era allontanato dagli stupefacenti tenendo una condotta irreprensibile e si era riconciliato col coniuge ritrovando ordine ed armonia nella vita familiare.

¹²⁹ Si fa riferimento, in particolare, a quanto prescritto agli Stati contraenti in tema di procedibilità d'ufficio dalla Convenzione di Istanbul, con specifico riferimento ad alcuni dei comportamenti contemplati dagli obblighi di incriminazione. Sul punto cfr. T. VITARELLI, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, cit., p. 474.

¹³⁰ La seconda opzione proposta invece, ovvero il mantenimento di un'unica fattispecie rubrica come "Maltrattamenti contro la persona nella famiglia e nelle formazioni sociali e assimilate", da un lato continua ad accorpate tra loro situazioni profondamente eterogenee, dall'altro non consente di soddisfare meglio le evidenziate esigenze di determinatezza e precisione, poggiando su espressioni ancora affette da un certo grado di genericità quali "le intime consuetudini di vita, la comunione di interessi e la reciproca assistenza e solidarietà", che la stessa giurisprudenza ha già dimostrato prestarsi sin troppo a manipolazioni interpretative capaci di sconfinare nell'analogia *in malam partem*.

¹³¹ A. MERLI, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 53.

¹³² S. LARIZZA, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 48.

ricomprendere, sia le forme di violenza individuate dalla dottrina criminologica e recepite dalla convenzione di Istanbul, sia ogni altra residua condotta vessatoria¹³³.

Il riferimento all'effetto conseguente alle condotte di maltrattamento - spesso già presente quale evento implicito nelle interpretazioni giurisprudenziali - potrebbe infine consentire di soddisfare meglio le impreteribili valutazioni in merito all'effettiva lesività della fattispecie¹³⁴, da effettuare avendo esclusivo riguardo alla dignità ed alla personalità del soggetto passivo del reato, senza ricorrere alle "suggestioni eticizzanti" a lungo rinvenute nella tutela dell'istituzione famiglia di per sé considerata.

¹³³ S. LARIZZA, *Riforma del codice penale in materia di famiglia e formazioni sociali esistenziali*, cit., p. 46.

¹³⁴ V. R. BARTOLI, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi*, cit., p. 215-216, il quale, tra l'altro, evidenzia che «il riferimento all'evento diviene per certi aspetti funzionale all'individuazione di quel *quid pluris* di disvalore che risulta difficile afferrare attraverso il solo requisito della abitualità, soprattutto allorquando si è in presenza di atti che di per sé sono leciti».